

MIBACT | MIBACT\_DG-ABAP\_SERV V  
| 19/03/2021  
| 0009085  
-P  
| [34.43.01/20.49.1/2019  
]



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Class.: 34.43.01/20.49.1/19

*Al*

Ministero della Transizione ecologica  
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

*E.p.c.*

Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della cultura  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell' della Transizione ecologica  
Commissione tecnica VIA / VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
[mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico  
[mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia  
[mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

Alla Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,  
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Società EDP Renewables Italia Holding S.r.l.  
[edprenewablesitaliaholding@legalmail.it](mailto:edprenewablesitaliaholding@legalmail.it)

*Oggetto:* [ID VIP 5059] Impianto eolico denominato "Selva Piana", composto da 14 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva pari a 84 MW e della relative infrastrutture di connessione, da realizzarsi nei comuni di Volturino, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Lucera, San Severo, Prov. FG;  
Proponente: EDP Renewables Italia Holding S.r.l.  
Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ex art. 27 del D.Lgs.152/2006.  
**Parere tecnico istruttorio.**



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

15/03/2021

*gmc*



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio), pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale, n. 97 del 27 aprile 2006 e modificato dal D. Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008;

**VISTO** il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

**VISTA** la L. 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro il trasferimento di funzioni in materia di Turismo, con la quale il Ministero già per i beni e le attività culturali ha assunto la denominazione di: “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014)”;

**VISTO** l’art. 4, commi 3 e ss., del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014, al foglio n. 5624;

**VISTO** il Decreto dell’allora Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTO** il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 e la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n. 188 del 14 agosto 2018, con la quale questo Ministero ha assunto la denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;



SERVIZIO V - “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**VISTO** il D.P.C.M. n. 76 del 19 giugno 2019 recate “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato in G.U.R.I n. 184 del 07/08/2019);

**VISTO** l’art. 41 del D.P.C.M. n. 76, del 19 giugno 2019, che abroga il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3;

**VISTO** il D.P.C.M. del 05 agosto 2019, sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 2971, con il quale è stato conferito all’Arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

**VISTA** la Legge n. 132 del 18 novembre 2019, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, [...]” (pubblicato in G.U.R.I n. 272 del 20/11/2019), ai sensi del quale, tra l’altro, le competenze in materia di turismo sono nuovamente assegnate all’allora Ministero per i beni e le attività culturali che assume la denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21 gennaio 2020, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazioni delle performance”;

**VISTO** l’articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il “Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo” cambia la propria denominazione in “Ministero della cultura”, ed altresì, il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” cambia la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica”;

-----

**CONSIDERATO** che la ex-Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell’allora Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. 33428 del 23/12/2019, ha comunicato a questa Amministrazione di aver acquisito, con prot. 27327 del 16.12.2019, la nota del 16/12/2019 con cui la società *EDP Renewables Italia Holding S.r.l* ha presentato, con riguardo all’intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell’art. 27 del



SERVIZIO V - “TUTELA DEL PAESAGGIO”  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

15/03/2021

*GM*

3



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

D.Lgs. 152/2006, comprensivo, oltre che del provvedimento di VIA, di autorizzazione paesaggistica e autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, evidenziando, al Proponente, la necessità di acquisire integrazioni documentali in considerazione della non conformità della documentazione trasmessa;

**CONSIDERATO** che con nota del 07.01.2020, Prot. 008\_20hol la Società proponente ha trasmesso nuovamente la documentazione integrata al MATTM e a questa Amministrazione;

**CONSIDERATO** che questa Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. 4440 del 04.02.2020, ha chiesto alle Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la per le province di Barletta Trani Andria e Foggia e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni di competenza sulla documentazione pervenuta;

**CONSIDERATO** che la ex-Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato alla Direzione Generale ABAP, con nota prot. 9442 dell'12.02.2020, la procedibilità dell'istanza, presentata dalla Soc. *EDP Renewables Italia Holding S.r.l.*, relativa all'intervento in oggetto, chiedendo la verifica della completezza progettuale ai sensi dell'art. 27, co. 5 del D.Lgs.152/2006;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente, con nota prot. 1666 del 18/02/2020, ha fatto pervenire il proprio parere riguardo la completezza della documentazione progettuale specificando la richiesta di integrare la documentazione inviata con la "Mappa dell'intero parco eolico con evidenziato l'UCP cono visuale fino a 10 Km del Castello di Lucera e di Castel Fiorentino";

**CONSIDERATO** che questa DG, con nota 7662 del 27.02.2020 ha inviato al MATTM la richiesta di integrazioni che di seguito si riporta integralmente;

"In riferimento al progetto in argomento e alla luce di quanto disposto dall'art. 27, comma 5 del D. Lgs. 152/2006, valutata la documentazione presentata dal proponente e pubblicata nel sito del MATTM, e considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 1666 del 18/02/2020, ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi – confermata, per quanto di competenza, dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* di questa Direzione generale (prot. 7227 del 25.02.2020) – si chiede, ai fini della adeguatezza e completezza della documentazione presentata, di acquisire la seguente documentazione integrativa ex art. 27, comma 5, del D.Lgs.152/2006 :

- Mappa dell'intero impianto eolico con evidenziato l'UCP Cono visuale fino a 10 Km del Castello di Lucera e di Castel Fiorentino con riportate in dettaglio le aree corrispondenti ai generatori 9 e 14 e il centro del cono visuale, ad integrazione di quanto graficizzato nella tavola 6.3.2 e nella relazione paesaggistica al punto 7.3.3, pag. 136.
- Considerato che la Regione Puglia, con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, in particolare indicando al paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" come verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori e ritenuto necessario, a completamento di quanto già trasmesso, che venga verificato che "il cumulo prodotto dagli impianti presenti" nell'AVI non interferisca con le regole di riproducibilità delle invariabili strutturali come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR, si chiede di integrare la documentazione progettuale con elaborati secondo quanto sopra indicato, e dettagliatamente riportato nel paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario", di cui all'allegato alla D.D. n. 162/2014.



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

- Fotosimulazioni realistiche dell'intervento, anche a distanza ravvicinata, che comprendano le strade di arrivo alle piazzole e che consentano di valutare più compiutamente le trasformazioni previste; in particolare si richiedono fotosimulazioni realistiche, con punti di presa sulla "strada panoramica" SP 135 (ex SS17 FG) in prossimità degli aerogeneratori n.1 e n. 2, rivolte verso l'impianto eolico nella sua totalità e verso il Castello di Lucera.
- Come previsto dall'articolo 22 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., una descrizione, all'interno del SIA, «delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali»;

Si fa presente che qualora, durante la riunione che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS vorrà convocare, dovessero emergere elementi nuovi rispetto a quanto contenuto negli elaborati ad oggi pubblicati, questa Direzione Generale si riserva la possibilità di formalizzare una richiesta di ulteriori integrazioni.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni."

**CONSIDERATO** che con nota 8182 del 03.03.2020 il Servizio II di questa DG ha richiesto documentazione integrativa aggiuntiva con la nota della quale si riporta di seguito il contenuto:

"In riferimento a quanto in oggetto, a complemento di quanto già comunicato dallo scrivente Servizio con nota prot. 7227 del 25.02.2020 circa la richiesta di integrazioni documentali al progetto in esame, valutata la documentazione progettuale pubblicata sul sito del MATTM all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7287/10538> a seguito della comunicazione dell'Ufficio territoriale competente, acquisita agli atti con prot. 8174 del 03.03.2020, per quanto attiene al profilo archeologico si richiedono integrazioni alla relazione archeologica e relative tavole.

Nella documentazione di valutazione del rischio archeologico presentata dalla Società proponente risulta infatti assente la verifica relativa al cavidotto esterno di connessione del parco eolico con la stazione elettrica in agro di San Severo. Si concorda pertanto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia nel richiedere l'integrazione di detta documentazione archeologica per quanto concerne le interferenze con il cavidotto esterno di connessione che attraversa in particolare i territori comunali di Volturino, Pietramontecorvino, Lucera e San Severo, in considerazione anche delle già note evidenze archeologiche relative ad insediamenti neolitici in località Motticella e Motta della Regina (San Severo), e dell'altissimo rischio archeologico diffusamente presente in tutto il territorio interessato dalle opere in progetto."

**CONSIDERATO** che questo Ufficio a seguito della richiesta del Serv II di questa DG ha inviato una nota di richiesta di integrazioni aggiuntiva al MATTM con prot. 8356 del 04.03.2020 che di seguito si riporta;

"Da ulteriori approfondimenti, riguardanti la documentazione progettuale presentata e relativa all'intervento in oggetto, è emersa la necessità, rappresentata nella nota del Serv. II di questa Direzione Generale - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, prot. 8183 del 03.03.2020 di richiedere documentazione progettuale integrativa relativa ad aspetti archeologici.

Pertanto, facendo seguito alla nota di questa Direzione Generale prot. 7662 del 27.02.2020, con la quale si chiedeva, relativamente al progetto in oggetto, l'acquisizione di documentazione integrativa, ex art. 27, comma 5, del D.Lgs.152/2006, si richiede, con la presente, ai fini di una maggiore adeguatezza e completezza della documentazione progettuale, la seguente documentazione integrativa aggiuntiva.

Si richiedono integrazioni alla relazione archeologica e relative tavole: nella documentazione di valutazione del rischio archeologico, presentata dalla Società proponente, risulta infatti assente la verifica relativa al cavidotto esterno di connessione del parco eolico con la stazione elettrica in agro di San Severo. Si richiede, pertanto, di approfondire gli aspetti concernenti le interferenze con il cavidotto esterno di connessione che attraversa, in particolare, i territori comunali di Volturino, Pietramontecorvino, Lucera e San Severo, in considerazione anche delle già note evidenze archeologiche relative



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

ad insediamenti neolitici in località Motticella e Motta della Regina (San Severo), e dell'altissimo rischio archeologico diffusamente presente in tutto il territorio interessato dalle opere in progetto.”

**CONSIDERATO** che ex-Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 26344 del 14.04.2020 ha inoltrato le richieste di integrazioni di questa DG alla Soc. *EDP Renewables Italia Holding S.r.l.*, in relazione all'intervento in oggetto;

**CONSIDERATO** che con nota prot. 211\_20hol del 12.05.2020 la Soc. proponente ha inviato la documentazione integrativa richiesta riservandosi di inviare quella relativa agli aspetti archeologici in un tempo successivo alla trebbiatura delle coltivazioni dei cereali per l'impossibilità di una idonea visibilità del terreno in corrispondenza dei campi coltivati;

**CONSIDERATO** che con nota prot. 41720 hol del 10.08.2020 la Soc. proponente ha inviato la documentazione integrativa mancante riguardante gli aspetti archeologici;

**CONSIDERATO** che ex-Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato a questa Direzione Generale ABAP, con nota prot. 73605 del 22.09.2020, la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 da parte della Soc. *EDP Renewables Italia Holding S.r.l.*, in relazione alla procedura di VIA, relativa all'intervento in oggetto;

**CONSIDERATO** che questa Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. 27900 del 28.09.2020, ha chiesto alle Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta, Trani, Andria e Foggia e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni di competenza, relativamente alla procedura di VIA dell'intervento in oggetto, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ex art. 27 del D.Lgs 152/2006;

**VISTO** il parere tecnico del Comune di Volturino, prot. 7421 del 12.10.2020;

**VISTO** il parere di compatibilità urbanistica del Comune di Montecorvino, prot. 4199 del 07.12.2020;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la per le provincie di Barletta, Trani, Andria e Foggia, con nota prot. 9107 del 04.12.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. 35750 del 07.12.2020, ha fatto pervenire il proprio parere di competenza, riguardo l'intervento in oggetto, che di seguito si riporta integralmente:

“In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 28/09/2020 prot. 27900-P, acquisita in atti in pari data ns prot. 7117, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma *web* del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza.

## OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il “*Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia*” elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata.



SERVIZIO V - “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale.

## DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto proposto, destinato alla produzione industriale di energia elettrica mediante lo sfruttamento della fonte rinnovabile eolica, prevede le seguenti opere:

- installazione di n.14 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza d'impianto complessiva pari a P= 84,0 MW. Gli aerogeneratori avranno ciascuno diametro del rotore pari a 170 m, saranno installati su torre tubolare di altezza massima pari a 115 m per una altezza complessiva di 200 metri. L'aerogeneratore scelto per la redazione del progetto è il modello SG 6.0-170;
- realizzazione di cavidotti di collegamento degli aerogeneratori di progetto alla nuova Stazione di Trasformazione 30/150 kV di progetto - da realizzarsi in prossimità della stazione RTN 150/380 kV TERNA "San Severo" nel comune di San Severo. I cavidotti avranno una lunghezza complessiva di circa 23,5 km, e si svilupperanno nel territorio di Volturino per circa 4,6 Km, in quello di Pietramontecorvino per circa 0,5 Km, in quello di Lucera per circa 15,6 km ed infine in quello di San Severo per circa 2,8 km.

In relazione alla strumentazione urbanistica comunale, si evidenzia che:

- il Comune di Volturino risulta dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato in via definitiva con DGR n. 1879/2002;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 31.01.2019 è stato adottato l' "Adeguamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale .
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29.07.2020 è stato approvato l'Adeguamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

## VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto vanno valutati nell'ambito di un'area *buffer* pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 10 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

La presente istruttoria è redatta secondo quanto previsto dalla seguente normativa: Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; tenendo conto quanto previsto dagli Obiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico della Scheda d'Ambito "Ambito/2 Monti Dauni" del Piano Paesaggistico (PPTR) e Figura territoriale "Monti Dauni Settentrionali" che interessano l'area e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2), infine, per le valutazioni in ordine agli aspetti archeologici, la Parte II del Codice dei BB.CC.

L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle *Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili*, Decreto MIBAC MATTM del 10.9.2010 (di seguito definite Linee Guida MiBACT-2010), tenendo conto della visibilità dell'impianto e del suo impatto con i caratteri specifici del contesto paesaggistico coinvolto, ha evidenziato contrasti con le NTA del P.P.T.R.

L'impianto proposto interferisce con i coni visuali del **Castello di Lucera** e della **Torre di Montecorvino** identificati nel P.P.T.R. come UCP - Componenti dei valori percettivi, più specificamente tale interferenza riguarda gli aerogeneratori WTG1, WTG2, WTG3, WTG4, WTG5, WTG6, WTG7, WTG8, WTG9, WTG10, WTG11, WTG12 e WGT14 che alterano fortemente la relazione tra le componenti dei valori percettivi identificati e il panorama che da essi si fruisce compromettendo l'integrità dei valori paesaggistici che caratterizzano le aree comprese nei coni visuali.

Si evidenzia al riguardo che il PPTR ha individuato come UCP-Ulteriori contesti paesaggistici i "*Coni visuali*", così definiti all'art. 85 punto 4 delle NTA del PPTR, *<Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, di cui alla seconda parte dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e*



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

localizzazione di impianti di energia rinnovabile, sono considerate le tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità così come individuate nella cartografia allegata all'elaborato 4.4.1."

Le Linee guida energie rinnovabili parte 2 stabiliscono in maniera inequivocabile, relativamente agli interventi ammissibili nei coni visuali, tre fasce di rispetto: nella fascia **A**, di un raggio di km 4, sono ammissibili "Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro"; nella fascia **B**, tra i 4 e i 6 km, e sono ammissibili: "[...] Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza massima pari a 60 kW; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3"; ed infine nella fascia **C** tra i 6 e 10 km, sono ammissibili: "[...] Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza massima pari a 60 kW; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3>".

L'area oggetto di intervento, inoltre, si inserisce in un contesto rurale caratterizzato dalla presenza di numerose masserie che nel loro complesso costituiscono un sistema tipologico rappresentativo del legame del territorio con la produzione agricola, in particolare nelle immediate vicinanze di alcuni degli aerogeneratori proposti ricadono: Villa Carignano, Masseria Carignano, Masseria Goduti, Masseria De Marco, Masseria Lombardi, Masseria Casonetto, Masseria Fara di Musto, Masseria Casanova identificati come siti interessati da beni storico culturali.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'intervento risulta in contrasto con quanto prescritto dalle NTA del vigente PUG del Comune di Volturino come adeguato al PPTR.

## VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA

In relazione agli aspetti di tutela archeologica, la Scrivente esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto poiché il progetto di realizzazione dell'impianto in oggetto presenta un rilevante impatto sui beni archeologici già noti presenti nell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Tutta l'area dell'impianto eolico e i relativi lavori per la sua realizzazione incidono su un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica. In particolare, l'area compresa tra le località Selva Piana, Parco Giovenco e Parco Ricci in agro di Volturino risulta densamente popolata in antico. Il numero degli insediamenti identificati dalle ricognizioni territoriali effettuate dall'Università degli Studi di Foggia è notevole (circa 344 aree archeologiche) e investe un arco cronologico molto ampio che va dal Neolitico all'Alto Medioevo (Marchi 2008, Marchi-Forte 2012, Marchi 2015). Tra questi si può segnalare un abitato di VII-IV secolo a.C. che presenta numerose aree di materiale mobile da ricollegare ad edifici abitativi e sepolture e forse un piccolo *oikos* visibile in una traccia da foto aerea. Inoltre sono presenti fattorie e ville romane e anche un villaggio tardoantico. Oltre all'area appena descritta, numerose sono le evidenze archeologiche sul territorio in esame, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR della Regione Puglia e risultanti dalle ricognizioni svolte direttamente sul campo in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio per questo progetto specifico e di altre Carte elaborate in occasione della presentazione di altri progetti.

Di seguito, in dettaglio, si elencano le principali evidenze archeologiche note ricadenti all'interno dei territori comunali di Volturino, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Lucera e San Severo, in relazione all'impianto in progetto:

1. a circa 600-750 m dagli aerogeneratori **T1**, **T2** e **T3** si pone il sito archeologico medievale di **Montecorvino** (Volturino), vincolato con D.M. 28/01/2012 e cartografato come Zona di Interesse Archeologico sul PPTR della Regione Puglia;
2. a circa 210 m dal cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori **T3** e **T4**, in località *Selva Piana* (Volturino), è stato individuato il sito **VOL13**, un'area di affioramento di reperti e strutture riferibile a una villa romana indagata nel corso degli anni '50 del secolo scorso;
3. a circa 300 m dall'aerogeneratore **T11**, in località *Carignano* (Volturino), è stato individuato il sito **VOL11**, un'area di affioramento di reperti e strutture riferibile a una villa databile dall'età imperiale all'età tardoantica (I-VI secolo d.C.) e alla relativa area di rispetto, cartografata sul PPTR della Regione Puglia e nota da bibliografia (Marchi 2008, p. 487);
4. prossimi al cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori **T12** e **T13**, in località *Circiello* e *Masseria Giovenca/Canale Valle Iuvara* (Volturino), sono i siti **VOL33** e **VOL38**, riferibili a insediamenti di epoca daunia (VIII-IV secolo a.C.);



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it





## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

5. il **cavidotto esterno**, partendo dall'area del parco eolico, in direzione est/nord-est, è prossimo a un villaggio neolitico in località *Masseria De Marco* (Volturino) noto da fotografia aerea (Marchi-Buffo 2010, p. 413), è prossimo a una villa databile dall'età imperiale all'età tardoantica in località *Masseria Parcozzo* (Volturino) nota da ricognizione (Marchi-Buffo 2010, p. 414), è interferente con il **Regio Tratturo "Celano-Foggia"** in località *Ponticelli* (Lucera), vincolato con D.M. del 22/12/1983, è interferente con un villaggio neolitico visibile da foto aerea in località *La Motticella* (Lucera) (Jones 1987, p. 40, sito n. 8), dista circa 230 m da un villaggio neolitico in località *Masseria Celentano* (San Severo) noto da fotografia aerea (Jones 1987), è interferente con un villaggio neolitico noto da fotografia aerea e cartografato sul PUG di San Severo in località *Motta della Regina* (San Severo) (Jones 1987, p. 40, sito n. 9).

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area. In dettaglio:

1. prossimi al cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori T2 e T3, in località *Selva Piana e C. Chiattono* (Volturino), sono un'anomalia da fotointerpretazione, verosimilmente da interpretare come asse stradale, e un'area di dispersione sporadica di materiale archeologico;
2. a circa 90 m dall'aerogeneratore T6, in località *Masseria Iarrapino* (Volturino), è stata individuata un'anomalia da fotointerpretazione da interpretare come villaggio neolitico;
3. il cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori T10, T11, T12 e T13, in località *Parco Giovenco* (Volturino), è interferente con un'area di dispersione di materiale archeologico riferibile a un insediamento daunio;
4. il cavidotto di connessione dell'aerogeneratore T11, in località *Masseria Carignano* (Volturino), è interferente con un'area di dispersione sporadica di materiale archeologico;
5. prossima al cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori T12 e T13, in località *Masseria Circiello* (Volturino), è un'area di dispersione di materiale di età romana;
6. il cavidotto esterno, partendo dall'area del parco eolico, in direzione est/nord-est, è prossimo ad anomalie da fotointerpretazione riferibili alla presenza del grande villaggio neolitico già citato e agli assi della centuriazione di età romana in località *Parcoricone/Masseria De Marco* (Volturino), è interferente con un'area di dispersione di materiale archeologico in località *La Motticella* (Lucera) associabile alla già citata area abitativa di età neolitica, è prossimo ad anomalie da fotointerpretazione presumibilmente associabili a ripartizioni agrarie interne relative alla centuriazione di età romana in località *Ciampone/Masseria Ciamponetto* (Lucera), è interferente con un'area di dispersione sporadica di materiale archeologico in località *Celentana* (San Severo).

Dalla Viarch di un altro impianto eolico in agro di San Severo risulta, inoltre, che la **sottostazione elettrica** in progetto in località *Motta della Regina* è direttamente interferente con un'anomalia da fotointerpretazione riferibile a un villaggio neolitico.

L'area oggetto d'indagine non è direttamente interessata dal passaggio di strade romane; tuttavia l'area dell'impianto ricade entro due strade riferibili alla viabilità romana: la prima, posta a nord, corre in direzione est-ovest in località *I Fornelli* (Pietramontecorvino) fino alla località *Valle Cancelli* (Volturino) per poi curvare in senso sud-ovest verso il sito medievale di Montecorvino; il secondo tratto, posto a sud, sembra ricalcare la SS17 che, partendo da Lucera, attraversa l'intero versante meridionale del progetto nel punto compreso tra il borgo di *Carignano* (Volturino) e la località *Marseglia* (Motta Montecorvino).

In merito all'interferenza diretta del cavidotto esterno con il **Regio Tratturo "Celano-Foggia"**, si ricorda come la Rete Tratturi rappresenti una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura,



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

In conclusione, il fatto che nel territorio in oggetto ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende tutto il territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015.

Questa Soprintendenza dunque, per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna attuali, **ritiene il progetto de quo non compatibile con le esigenze di tutela del territorio in esame.**

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n. 14 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW di altezza complessiva pari a 200 metri contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico. Questa Soprintendenza pertanto esprime **parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione** risultando incompatibile con le esigenze di tutela.

## Bibliografia

Jones 1987 = G. D. B. Jones, *Apulia. Volume I: Neolithic Settlement in the Tavoliere*, London 1987.

Marchi 2008 = M. L. Marchi, "Nuovi dati per una ricostruzione storica del paesaggio del Subappennino dauno: dall'Ager Lucerinus a Montecorvino", in *Atti San Severo* 28, San Severo 2008, pp. 475-499.

Marchi 2015 = M. L. Marchi "Progetto Ager Lucerinus: da Luceria a Montecorvino. Indagini archeologiche tra i Monti Dauni e la Valle del Fortore", in *SIRIS* 15, pp. 177-195.

Marchi-Buffò 2010 = M. L. Marchi - D. Buffò, "Tra la valle del Fortore e il subappennino dauno: nuovi dati per la ricostruzione storica del paesaggio antico", in *Atti San Severo* 30, San Severo 2010, pp. 407-426.

Marchi-Forte 2012 = M. L. Marchi - G. Forte, "Paesaggio e storia della Daunia antica: l'ager Lucerinus", in *Atti San Severo* 32, San Severo 2012, pp. 271-290."

**CONSIDERATO** che il Servizio II - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio ha puntualizzato e confermato, con nota prot. 37612 del 23.12.2020, quanto espresso dalla Soprintendenza competente nella nota sopra riportata, prot. 9107 del 04/12/2020;

"In riscontro alla nota di codesto Servizio V prot. n. 27900 del 28.09.2020, esaminata la nota prot. n. 0009107 del 04.12.2020 della SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") e la documentazione progettuale, con particolare riguardo al documento denominato "Verifica Interesse Archeologico" trasmesso dalla EDP Renewables Italia Holding S.r.l. ad agosto 2020, si comunica quanto segue.

Per quanto riguarda le problematiche archeologiche, di competenza dello scrivente Servizio, la Soprintendenza rileva la particolare significatività del territorio in questione, caratterizzato da tracce di vita che coprono, ininterrottamente, il periodo compreso tra l'età preistorica giungono ed il Medioevo.

In particolare vengono segnalate una serie tracce, individuate sia attraverso lo spoglio dei dati di archivio (precedenti documentazioni di progetto per opere pubbliche, analisi di foto aeree, vecchi scavi di ricerca e rinvenimenti fortuiti) sia a seguito di ricognizioni di superficie, eseguite nel corso degli ultimi anni in occasione di precedenti lavori o per ricerca scientifica. Sulla base di questi dati la Soprintendenza afferma che "l'area compresa tra le località Selva Piana, Parco Giovenco e Parco Ricci in agro di Volturino risulta densamente popolata in antico. Il numero degli insediamenti identificati dalle ricognizioni territoriali effettuate dall'Università degli Studi di Foggia è notevole (circa 344 aree archeologiche) e investe un arco cronologico molto ampio che va dal Neolitico all'Alto Medioevo".



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Gli impatti più evidenti dell'impianto eolico in progetto sulle preesistenze archeologiche possono essere così riassunti:

- **Aerogeneratori:**

*(Comune di Volturino)*

- T1, T2 e T3: sito archeologico medievale di Montecorvino, vincolato con D.M. 28.01.2012 e cartografato come Zona di Interesse Archeologico sul PPTR della Regione Puglia (~ 600-750 m);
- T6: villaggio neolitico in località Masseria Iarrapino (anomalia da fotointerpretazione; ~ 90 m);
- T11: area di affioramento di reperti e strutture riferibile a una villa databile dall'età imperiale all'età tardoantica (I-VI secolo d.C.) in località Carignano (~ 300 m);

- **Cavidotti:**

*(Comune di Volturino)*

- tra T2 e T3: probabile asse stradale e area di dispersione di materiale archeologico in località Selva Piana e C. Chiattonne, (anomalia da fotointerpretazione; adiacente);
- tra T3 e T4: area di affioramento di reperti e strutture riferibile a una villa romana indagata nel corso degli anni '50 del secolo scorso in località Selva Piana (Volturino) (~ 210 m);
- tra T10, T11, T12 e T13: area di dispersione di materiale archeologico riferibile a un insediamento daunio in località Parco Giovenco (interferenza diretta);
- connessione T11: area di dispersione sporadica di materiale archeologico in località Masseria Carignano (interferenza diretta);
- tra T12 e T13: due insediamenti di età daunia (VIII-I V secolo a.C.) in località Circiello e Masseria Giovenca/Canale Valle Iuvara (adiacente) e area di dispersione di materiale di età romana in località Masseria Circiello (adiacente);
- cavidotto esterno:
  - villaggio neolitico in località Masseria De Marco (fotografia aerea; adiacente);
  - villa databile dall'età imperiale all'età tardoantica in località Masseria Parcozzo (ricognizione; adiacente);
  - assi della centuriazione di età romana in località Parcoricone/Masseria De Marco;

*(Comune di Lucera)*

- Regio Tratturo "Celano-Foggia" in località Ponticelli, vincolato con D.M. del 22.12.1983 (interferenza diretta);
- area di dispersione di materiale archeologico in località La Motticella associabile alla già citata area abitativa di età neolitica;
- presumibili ripartizioni agrarie interne relative alla centuriazione di età romana in località Ciampone/Masseria Ciampone;
- villaggio neolitico visibile da foto aerea in località La Motticella (interferenza diretta);

*(Comune di San Severo)*

- villaggio neolitico in località Masseria Celentano (fotografia aerea; ~ 230 m);
- villaggio neolitico noto da fotografia aerea e cartografato sul PUG di San Severo in località Motta della Regina (interferenza diretta);



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

- area di dispersione sporadica di materiale archeologico in località Celentana (interferenza diretta);
- **Sottostazione elettrica**
  - villaggio neolitico, in località Motta della Regina, (anomalia da fotointerpretazione; interferenza diretta).

Senza considerare le numerose interferenze dirette, le esigue distanze riportate per alcune delle emergenze individuate non danno alcuna garanzia di poter evitare la distruzione dei depositi archeologici presenti nel sottosuolo, considerato che le tracce individuate dall'analisi delle foto aeree o a seguito di ricognizione non possono restituirci i limiti precisi di quanto è ancora conservato in subsidenza. Inoltre, da quanto sopra esposto, risulta evidente che, più delle singole emergenze - per quanto rilevanti - la valenza del territorio è data dal contesto in cui esse si inseriscono e che rappresenta un prezioso palinsesto delle dinamiche insediative del territorio. Gli assi viari, la rete tratturale, gli insediamenti sparsi costituiscono un quadro di insieme che verrebbe irrimediabilmente alterato dalla costruzione dell'impianto in progetto.

Tutto ciò valutato, quindi, si concorda pienamente con il parere della Soprintendenza che ritiene *il progetto de quo non compatibile con le esigenze di tutela del territorio in esame.*"

**CONSIDERATO** che il **Servizio III - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 37546 del 22/12/2020, ha inoltrato il proprio parere di competenza, che di seguito si riporta integralmente, il quale conferma quanto espresso dalla Soprintendenza competente con nota prot. 9107 del 04/12/2020:

"In riscontro alla nota n. 27900 del 28.09.2020 di codesto ufficio DG ABAP-serv.V, preso atto di quanto rappresentato nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza in indirizzo con prot. n. 9107 del 04.12.2020, per quanto di competenza, si concorda con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza.

In particolare si evidenzia che la realizzazione delle torri eoliche, alte ben 200 metri, determinerebbe interferenza con i con visuali del Castello di Lucera e della Torre di Montecorvino, intendendo per con visuali, come definiti dall' art. 85 p.to 4 delle NTA del PPTR *"le aree di salvaguardia visiva di elementi antropici ... di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi"*.

La realizzazione delle torri eoliche andrebbe pertanto ad *"alterare fortemente la relazione tra le componenti dei valori percettivi identificati e il panorama che da essi si fruisce"*, generando un notevole impatto nella cornice paesaggistica dei suddetti beni, in particolare del Castello di Lucera per la maggiore vicinanza."

**CONSIDERATO** che, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, a conclusione dell'istruttoria, nell'ambito della procedura in oggetto, esaminati gli elaborati di progetto e tutta la documentazione allegata, trasmessa dalla Soc. Porto Sant'Angelo s.r.l. e la documentazione pubblicata nel sito istituzionale del MATTM, viste le considerazioni e valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e considerato il contributo istruttorio dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP, **ha inviato al proponente ex art. 10 bis del D.Lgs. 152/2006, la nota prot. 38017 dell' 29.12.2020**, il cui testo di seguito si riporta, contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ex art. 10 bis della L. 241/90:

"In riferimento al procedimento in oggetto, visto quanto disposto dall'art. 10 bis della L. n. 241/90, considerato l'orientamento assunto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID\_VIP: 3131), in merito all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10 bis della legge n. 241/90 da parte di questo Ministero, concertante in sede di VIA di competenza statale, si comunica quanto segue.

Visto il contributo istruttorio della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, pervenuto con nota prot. n. 9107 del 04/12/2020, visto il contributo istruttorio del Serv. II di questa DG pervenuto con nota prot. n. 37612-I del 23/12/2020, visto il contributo istruttorio del Serv. III di questa DG, pervenuto con nota prot. 37426 del 22.12.2020 esaminata la documentazione progettuale comprensiva di quella integrativa nonché le



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

15/03/2021

12



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

osservazioni pervenute, questa Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio comunica con la presente alla Società **EDP Renewables Italia Holding S.r.l.**, per quanto riguarda i profili di propria competenza, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto.

## DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO

L'impianto proposto, destinato alla produzione industriale di energia elettrica mediante lo sfruttamento dell'energia eolica, prevede le seguenti opere:

- installazione di n.14 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza d'impianto complessiva pari a  $P= 84,0$  MW. Gli aerogeneratori avranno ciascuno diametro del rotore pari a 170 m, saranno installati su torre tubolare di altezza massima pari a 115 m per una altezza complessiva di 200 metri. L'aerogeneratore scelto per la redazione del progetto è il modello SG 6.0-170;
- realizzazione di cavidotti di collegamento degli aerogeneratori di progetto alla nuova Stazione di Trasformazione 30/150 kV di progetto - da realizzarsi in prossimità della stazione RTN 150/380 kV TERNA "San Severo" nel comune di San Severo. I cavidotti avranno una lunghezza complessiva di circa 23,5 km, e si svilupperanno nel territorio di Volturino per circa 4,6 Km, in quello di Pietramontecorvino per circa 0,5 Km, in quello di Lucera per circa 15,6 km ed infine in quello di San Severo per circa 2,8 km.

## VALUTAZIONE RELATIVA AGLI ASPETTI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Tra le criticità paesaggistiche già presenti nello specifico territorio in cui andrà realizzato l'impianto in questione e in particolare l'aerogeneratore WTG 1, è segnalata dal PPTR, in relazione alla "Figura territoriale" di pertinenza, ovvero quella relativa all' "Ambito 2 - Monti Dauni", figura territoriale "Monti Dauni Settentrionali" proprio la "Localizzazioni sui versanti di impianti fotovoltaici e pale eoliche che rappresentano elementi di forte impatto paesaggistico".

Allo stesso modo tra le criticità paesaggistiche presenti nel territorio in cui andranno collocate tutte le altre turbine dell'impianto in questione (dalla WTG 2 alla WTG 14), è segnalata dal PPTR, in relazione all' "Ambito 3 - Tavoliere", figura territoriale "Lucera e le serre dei Monti Dauni" proprio l' "Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare FER;" e inoltre è affermato che costituiscono criticità paesaggistica la "localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere".

Inoltre tra le "Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali" viene indicata la "...salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere: evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori..." (Elaborato 5 del PPTR, ambito 3 Tavoliere, Sezione B.2.3.1, pag. 65 )

Incrementare il numero degli aerogeneratori già presenti in quello specifico territorio, per di più con tipologie di turbine dalle dimensioni così fuori contesto a causa del loro gigantismo e accentuata verticalità rispetto agli altri elementi costituenti il paesaggio specifico, come prevede il progetto in argomento, costituisce un'azione palesemente in contrasto con gli obiettivi indicati nel Piano Paesaggistico in quanto aumenterebbe pesantemente l'entità dell'elemento critico esplicitamente individuato, anziché ridurlo.

L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle *Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili*, (D.M. 10/09/2010), tenendo conto della visibilità dell'impianto e del suo impatto con i caratteri specifici del contesto paesaggistico coinvolto, ha evidenziato ulteriori contrasti con le NTA del P.P.T.R.

L'impianto proposto interferisce con i "coni visuali" del **Castello di Lucera** e della **Torre di Montecorvino** identificati nel P.P.T.R. come UCP - Componenti dei valori percettivi. Più specificatamente tale interferenza riguarda gli aerogeneratori WTG1, WTG2, WTG3, WTG4, WTG5, WTG6, WTG7, WTG8, WGT9, WTG10, WTG11, WTG12 e WGT14. Pertanto la quasi totalità delle torri eoliche non risulta compatibile con le NTA del PPTR.

Il loro impatto visivo altera infatti fortemente la relazione tra le componenti dei valori percettivi identificati costituenti panorama di pregio che dai siti monumentali citati si fruisce, compromettendo, pertanto, l'integrità dei valori paesaggistici di tali luoghi che costituiscono parte integrante dell'identità e della valenza culturale dei suddetti siti monumentali.

Si evidenzia al riguardo che il PPTR ha individuato come UCP-Ulteriori contesti paesaggistici i "Coni visuali", così definiti all'art. 85 punto 4 delle NTA del PPTR, <Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, di cui alla seconda parte dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, sono considerate le tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità così come individuate nella cartografia allegata all'elaborato 4.4.1."

Le Linee guida energie rinnovabili parte 2 stabiliscono in maniera inequivocabile, relativamente agli interventi ammissibili nei con visibili, tre fasce di rispetto: nella fascia A, di un raggio di km 4, sono ammissibili "Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro"; nella fascia B, tra i 4 e i 6 km, e sono ammissibili: "[...] Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza massima pari a 60 kW; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3 "; ed infine nella fascia C tra i 6 e 10 km, sono ammissibili: "[...] Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza massima pari a 60 kW; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3>".

A tal riguardo evidenzia che all'interno della fascia C dei 10 km, relativa al Castello di Lucera, si vengono a trovare anche i generatori WTG 9 e WTG 14, in contrasto con quanto previsto da tale normativa. La loro distanza è infatti inferiore ai 10 km se misurata dal margine dall'area vincolata del Castello (9480 m circa quella dell'aerogeneratore WTG 9 e 9530 m circa quella dell'aerogeneratore WTG 14). Se invece la distanza viene misurata dal centro dell'area vincolata questa risulta superiore a 10 Km come correttamente indicato dal Proponente.

Comunque al di là della insistenza o meno all'interno della fascia, molte delle turbine si trovano in prossimità del suo limite. Si evidenzia come l'estensione della suddetta fascia non varia con l'altezza degli aerogeneratori ed è stata fissata dalle norme del Piano Paesaggistico Regionale quando la tecnologia eolica era ben lontana dal prevedere, le notevoli altezze attualmente raggiunte dalle turbine. A causa di tali misure le turbine di progetto, come anche sopra indicato, sono ben visibili dall'area del Castello di Lucera; il relativo comprensorio, tutelato ai sensi della parte II del Codice del Paesaggio, risulta infatti sopraelevato e l'orografia non presenta elementi fraposti.

Altri impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto eolico proposto vanno valutati, in particolare, nell'ambito di un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori (area vasta) che, nel caso specifico, essendo le turbine alte in totale 200 metri, risulta di 10 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

In tale ambito si inserisce un contesto rurale caratterizzato dalla presenza di numerose masserie storiche che, nel loro complesso, costituiscono un sistema tipologico identitario e rappresentativo del legame del territorio con la produzione agricola e la cultura rurale, in particolare nelle immediate vicinanze di alcuni degli aerogeneratori proposti ricadono: Villa Carignano, Masseria Carignano, Masseria Goduti, Masseria De Marco, Masseria Lombardi, Masseria Casonetto, Masseria Fara di Musto, Masseria Casanova identificati come siti interessati da beni storico culturali.

Si evidenzia inoltre che nell'area vasta di riferimento dell'impianto eolico di cui trattasi, come sopra definita, sono presenti anche beni paesaggistici (di cui all'art. 142, co. 1, lett. c del D.Lgs. 42/2004), che insieme alle masserie storiche elencate sopra, costituiscono specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto in relazione alle sue valenze naturalistiche.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'intervento risulta in contrasto anche con quanto prescritto dalle NTA del vigente PUG del Comune di Volturino come adeguato al PPTR.

In relazione alla strumentazione urbanistica comunale, si precisa infatti che:

- il Comune di Volturino risulta dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato in via definitiva con DGR n. 1879/2002;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 31.01.2019 è stato adottato l' "Adeguamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale .



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

– con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29.07.2020 è stato approvato l'Adeguamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Dalle planimetrie di "visibilità di impianto" prodotte dal Proponente si evince che le turbine sono notevolmente visibili, ed anche contemporaneamente in gran numero, da un territorio molto vasto, sia a causa della loro dimensione, sia per la conformazione orografica del territorio particolarmente pianeggiante. Alla loro visibilità va poi aggiunta la vista delle turbine già presenti e autorizzate nello stesso contesto territoriale e visibili da molti luoghi con l'effetto visivo di impatto cumulativo.

Da quanto indicato negli elaborati specifici trasmessi dalla Società proponente, risulta che a distanza inferiore o uguale ai 5 km dall'intervento proposto sono già presenti o autorizzati circa 70 aerogeneratori e circa altrettanti si trovano poco oltre tale limite, risulta quindi evidente l'effetto cumulativo e dunque di impatto negativo sul paesaggio che l'impianto in oggetto apporterebbe.

Oltre che da molti punti panoramici l'impianto di progetto risulta notevolmente impattante percorrendo la strada panoramica SP 145 (ex SS17 FG) come risulta evidente dalle fotosimulazioni realistiche dell'intervento allegate al progetto.

L'impianto in questione, inoltre, si inserisce in un'area agricola dalle ampie vedute. In tale contesto la considerevole altezza degli aerogeneratori, il loro gigantismo ed il fatto che le grandi pale sono in costante movimento, fanno sì che essi si pongano come elementi protagonisti negli scenari paesaggistici anche a notevole distanza, compromettendo la godibilità paesaggistica dalle estese visuali che caratterizzano il luogo specifico, interponendosi, peraltro, nei panorami in cui rientrano le numerose masserie di interesse storico culturale, che a loro volta, insieme alle strade, in particolare la Strada panoramica SP135, offrono punti di vista scenografici ad ampio raggio. Elementi così alti e di forte impatto, interferiscono in modo evidente con la possibilità di cogliere la diverse sfumature e complessità del territorio, disturbando la visione degli edifici storici e dei manufatti del mondo agro-pastorale che rappresentano le testimonianze diffuse di un patrimonio culturale, in cui architettura e paesaggio, elementi antropici e naturali sono strettamente connessi.

Il forte elemento di disturbo paesaggistico rappresentato dalle torri eoliche è incrementato dal fatto il territorio di intervento è caratterizzato dalla presenza di vaste superfici pianeggianti coltivate, in cui gli elementi distintivi ed identitari del paesaggio sono dati proprio dalla profondità degli orizzonti e dalla grande estensione dei campi coltivati. E sono proprio queste caratteristiche che consentono di leggere, ancora oggi e più che altrove, le trame insediative di differenti sistemi di organizzazione del territorio che nel corso dei secoli si sono sovrapposte e integrate e che costituiscono l'identità storica e attuale del territorio in questione.

Un'identità dunque, forte e unanimemente riconosciuta in un intreccio di caratteri fisici, morfologici, socioeconomici e culturali che, sia pure parzialmente compromessi dalla presenza di altri impianti eolici, determinano un paesaggio agrario e urbano impostato su rapporti di reciprocità sinergica tra spazi dell'abitare e spazi del lavorare, fra città e campagna.

Il territorio in oggetto è pertanto di rilevante interesse sia per l'elevata qualità del suo paesaggio costituito dalla particolare morfologia e dalle componenti paesistico ambientali sopra descritte, sia per l'elevato valore culturale, derivante dalla sua millenaria utilizzazione nelle forme dell'attività pastorale ed agraria, sia per i segni e le testimonianze qualificanti del passato, che il medesimo territorio ancora conserva.

Tale articolato contesto territoriale, di grande valore per il permanere di antichissime valenze anche archeologiche, risulta costituire un paesaggio di pregio in quanto i fattori di degrado, ad eccezione dei campi eolici già realizzati, sono limitati a sporadici e puntuali episodi di edilizia di modesta qualità, comunque connessa all'attività agricola.

Dall'analisi dell'area vasta relativa all'impianto, risulta chiaramente che la costruzione dell'impianto eolico in questione e le relative infrastrutture ad esso connesse, interferirebbe fortemente con le principali componenti del paesaggio interessato. È facile intuire, infatti, che in un paesaggio come quello sopra descritto, i 14 imponenti aerogeneratori, che si andrebbero a sommare ai tanti già esistenti sullo stesso territorio e presenti in gran numero in questa zona della Puglia, mal si armonizzerebbero con il contesto contrastando percettivamente con gli scenari esistenti costituiti da elementi paesaggistici ad andamento prettamente orizzontale quali le dolci colline, i torrenti, i campi coltivati, le strade, i tratturi e i sentieri.



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Inoltre le istanze di tutela paesaggistica rendono il progetto in esame non assentibile anche in considerazione delle peculiarità paesaggistiche legate all'uso agricolo di quel territorio, caratterizzato da un numero limitato di bassi edifici, in cui gli aerogeneratori proposti dell'altezza di 200 metri male si armonizzerebbero, risultando macroscopicamente fuori scala e quindi tali da determinare una grave perdita dei valori identitari esistenti, rappresentativi della storia e dell'immagine collettiva della Puglia, da sempre associata al Tavoliere e alle sue immense e indisturbate distese orizzontali.

La realizzazione dell'intervento in oggetto introdurrebbe quindi una brusca frattura nei caratteri paesaggistici dei luoghi; trasformerebbe cioè radicalmente il territorio in esame e le valenze che ancora oggi riesce ad esprimere, convertendo in maniera traumatica un paesaggio ancora rurale in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulse dalle tradizioni e dalla storia del contesto.

Le progettate torri eoliche sono cioè, nel loro insieme, strutture capaci di imporre una radicale e stravolgente modifica, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico anzidetto, anche delle valenze culturali del territorio. Rispetto alla scelta della localizzazione dell'impianto eolico, non appare essersi tenuto conto di quanto indicato dalle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" di cui al PPTR, che prevede invece una localizzazione in "territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione", "o nelle aree industriali pianificate, compatibili cioè con la natura tecnologica dell'impianto eolico stesso" e che invece le uniche alternative valutate sono state quelle di natura tecnologica e non quelle localizzative.

Pertanto l'area di intervento non è il risultato di una ponderata valutazione tra siti localizzativi potenzialmente idonei. Senza contare che ulteriore alternativa potrebbe essere costituita dal cosiddetto "repowering", che consente di incrementare notevolmente la produzione di energia eolica utilizzando gli impianti esistenti con l'installazione di generatori di ultima tecnologia molto più efficienti, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia per le FER.

Considerando il livello di saturazione ormai raggiunto in molte aree della regione Puglia, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti, potrebbe costituire un'alternativa percorribile rispetto all'occupazione di ulteriori territori con nuovi aerogeneratori.

Si aggiunge che dal "Rapporto Statistico - Energia da fonti rinnovabili in Italia" - Anno 2018", elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs n. 28/2011, pubblicato a dicembre 2019, emerge che la Puglia risulta essere la regione italiana che di gran lunga ha la maggiore potenza eolica installata a fronte di ciò si registra un conseguente forte impatto sul paesaggio della regione, a causa della rilevante concentrazione di impianti eolici in aree ristrette e non adeguatamente selezionate ai fini paesaggistici ai quali si deve aggiungere l'impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per il potenziamento della rete di trasporto dell'energia elettrica. In particolare, la provincia di Foggia con il 20,1%, rispetto alla potenza eolica nazionale, risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata.

Ricordiamo inoltre che il "paesaggio" non è solo un fatto "visivo": nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell'art.1 si legge: "Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". In proposito si ritiene quindi di condividere quanto evidenziato dal Comitato Popolare Civico per la difesa della salute, del territorio e dell'ambiente di Volturino e Motta Montecorvino nelle sue "osservazioni", pervenute a questo Ministero (ns. prot. n. 24685 del 21.08.2020), quando afferma che la "forma visibile" del "paesaggio" è solo una componente di quest'ultimo. Il "territorio" diventa "paesaggio" quando i suoi abitanti ne riconoscono la peculiarità del luogo e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e colture, ma anche in forma mentale e cognitiva. In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte viva e determinante; solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva. Come emerge dalle Osservazioni citate questa dinamica non è potuta avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica si è avuta in tempi brevi con l'introduzione nel territorio di un notevole numero di torri eoliche di grandi dimensioni che il progetto in argomento intende ulteriormente incrementare. Si aggiunge, relativamente al tema della "percezione" del paesaggio che anche il rumore prodotto dalle pale in rotazione costituisce un fattore di disturbo che certamente non favorisce la percezione serena e distesa di quel tipo di paesaggio, relativo al territorio in oggetto sopra descritto.

Si ricorda inoltre che nel procedimento di VIA la valutazione della Direzione generale ABAP, come anche della competente Soprintendenza ABAP, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it





## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo Allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

### VALUTAZIONE RELATIVA AGLI ASPETTI DI TUTELA ARCHEOLOGICA

In relazione agli aspetti di tutela archeologica, si rilevano numerose criticità sull'intervento in argomento poiché il progetto presenta un rilevante impatto sui beni archeologici già noti presenti nell'area e, più dettagliatamente, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Tutta l'area dell'impianto eolico e i relativi lavori per la sua realizzazione incidono su un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica.

In particolare, l'area compresa tra le località Selva Piana, Parco Giovenco e Parco Ricci in agro di Volturino risultava densamente popolata in antico. Il numero degli insediamenti identificati dalle ricognizioni territoriali effettuate dall'Università degli Studi di Foggia è notevole (circa 344 aree archeologiche) e investe un arco cronologico molto ampio che va dal Neolitico all'Alto Medioevo (Marchi 2008, Marchi-Forte 2012, Marchi 2015). Tra questi si può segnalare un abitato di VII-IV secolo a.C. che presenta numerose aree di materiale mobile di pertinenza a edifici abitativi e sepolture e forse un piccolo *oikos* visibile in una traccia da foto aerea. Inoltre sono presenti fattorie, ville romane nonché un villaggio tardoantico. Oltre all'area appena descritta, numerose sono le evidenze archeologiche sul territorio in esame, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR della Regione Puglia e risultanti dalle ricognizioni svolte direttamente sul campo in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio per questo progetto specifico e di altre Carte elaborate in occasione della presentazione di altri progetti.

Di seguito, in dettaglio, si elencano le principali evidenze archeologiche note, ricadenti all'interno dei territori comunali di Volturino, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Lucera e San Severo, in relazione all'impianto in progetto:

1. a circa 600-750 m dagli aerogeneratori WTG 1, WTG 2 e WTG 3 si pone il sito archeologico medievale di Montecorvino (Volturino), vincolato con D.M. 28/01/2012 e cartografato come Zona di Interesse Archeologico sul PPTR della Regione Puglia;
2. a circa 210 m dal cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori WTG 3 e WTG 4, in località *Selva Piana* (Volturino), è stato individuato il sito VOL13, un'area di affioramento di reperti e strutture riferibile a una villa romana indagata nel corso degli anni '50 del secolo scorso;
3. a circa 300 m dall'aerogeneratore WTG 11, in località *Carignano* (Volturino), è stato individuato il sito VOL11, un'area di affioramento di reperti e strutture riferibile a una villa databile dall'età imperiale all'età tardoantica (I-VI secolo d.C.) e alla relativa area di rispetto, cartografata sul PPTR della Regione Puglia e nota da bibliografia (Marchi 2008, p. 487);
4. prossimi al cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori WTG 12 e WTG 13, in località *Circiello e Masseria Giovenca/Canale Valle Iuvara* (Volturino), sono i siti VOL33 e VOL38, riferibili a insediamenti di epoca daunia (VIII-IV secolo a.C.);
5. il **cavidotto esterno**, partendo dall'area del parco eolico, in direzione est/nord-est, è prossimo a un villaggio neolitico in località *Masseria De Marco* (Volturino) noto da fotografia aerea (Marchi-Buffo 2010, p. 413), è prossimo a una villa databile dall'età imperiale all'età tardoantica in località *Masseria Parcozzo* (Volturino) nota da ricognizione (Marchi-Buffo 2010, p. 414), è interferente con il Regio Tratturo "Celano-Foggia" in località *Ponticelli* (Lucera), vincolato con D.M. del 22/12/1983, è interferente con un villaggio neolitico visibile da foto aerea in località *La Motticella* (Lucera) (Jones 1987, p. 40, sito n. 8), dista circa 230 m da un villaggio neolitico in località *Masseria Celentano* (San Severo)



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

noto da fotografia aerea (Jones 1987), ed è interferente con un villaggio neolitico noto da fotografia aerea e cartografato sul PUG di San Severo in località *Motta della Regina* (San Severo) (Jones 1987, p. 40, sito n. 9).

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area. In dettaglio:

1. prossimi al cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori WTG 2 e WTG 3, in località *Selva Piana* e *C. Chiattono* (Volturino), sono un'anomalia da fotointerpretazione, verosimilmente da interpretare come asse stradale, e un'area di dispersione sporadica di materiale archeologico;
2. a circa 90 m dall'aerogeneratore WTG 6, in località *Masseria Iarrapino* (Volturino), è stata individuata un'anomalia da fotointerpretazione da interpretare come villaggio neolitico;
3. il cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori WTG 10, WTG 11, WTG 12 e WTG 13, in località *Parco Giovenco* (Volturino), è interferente con un'area di dispersione di materiale archeologico riferibile a un insediamento daunio;
4. il cavidotto di connessione dell'aerogeneratore WTG 11, in località *Masseria Carignano* (Volturino), è interferente con un'area di dispersione sporadica di materiale archeologico;
5. prossima al cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori WTG 12 e WTG 13, in località *Masseria Circiello* (Volturino), è un'area di dispersione di materiale di età romana
6. il cavidotto esterno, partendo dall'area del parco eolico, in direzione est/nord-est, è prossimo ad anomalie da fotointerpretazione riferibili alla presenza del grande villaggio neolitico già citato e agli assi della centuriazione di età romana in località *Parcoricone/Masseria De Marco* (Volturino), è interferente con un'area di dispersione di materiale archeologico in località *La Motticella* (Lucera) associabile alla già citata area abitativa di età neolitica, è prossimo ad anomalie da fotointerpretazione presumibilmente associabili a ripartizioni agrarie interne relative alla centuriazione di età romana in località *Ciampone/Masseria Ciamponetto* (Lucera), ed è interferente con un'area di dispersione sporadica di materiale archeologico in località *Celentana* (San Severo).

Dalla Viarch (valutazione di impatto archeologico) di un altro impianto eolico in agro di San Severo risulta, inoltre, che la sottostazione elettrica in progetto in località *Motta della Regina* è direttamente interferente con un'anomalia da fotointerpretazione riferibile a un villaggio neolitico.

L'area oggetto d'indagine non è direttamente interessata dal passaggio di strade romane; tuttavia l'area dell'impianto ricade entro due strade riferibili alla viabilità romana: la prima, posta a nord, corre in direzione est-ovest in località *I Fornelli* (Pietramontecorvino) fino alla località *Valle Cancelli* (Volturino) per poi curvare in senso sud-ovest verso il sito medievale di Montecorvino; il secondo tratto, posto a sud, sembra ricalcare la SS17 che, partendo da Lucera, attraversa l'intero versante meridionale del progetto nel punto compreso tra il borgo di *Carignano* (Volturino) e la località *Marseglia* (Motta Montecorvino).

In merito all'interferenza diretta del cavidotto esterno con il Regio Tratturo "Celano-Foggia", si ricorda come la Rete Tratturi rappresenti una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale, sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente.

Giova inoltre rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale sopra citata è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

Oltre alle numerose interferenze dirette, le esigue distanze riportate per alcune delle emergenze individuate non danno alcuna garanzia di poter evitare la distruzione dei depositi archeologici presenti nel sottosuolo, considerato che le tracce individuate dall'analisi delle foto aeree o a seguito di ricognizione non possono restituirci i limiti precisi di quanto è ancora



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

conservato in subsidenza. Inoltre, da quanto sopra esposto, risulta evidente che, più delle singole emergenze - per quanto rilevanti - la valenza del territorio è data dal contesto in cui esse si inseriscono e che rappresenta un prezioso palinsesto delle dinamiche insediative del territorio. Gli assi viari, la rete tratturale, gli insediamenti sparsi costituiscono un quadro di insieme che verrebbe irrimediabilmente alterato dalla costruzione dell'impianto in progetto.

In conclusione, il fatto che nel territorio in oggetto ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende questo territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015.

Si ritiene pertanto che l'intervento in oggetto implica attività che interferiscono i suoli al di sotto delle quote di campagna non compatibili con le esigenze di tutela del territorio in esame.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO, questa Direzione Generale COMUNICA ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, che le argomentazioni su evidenziate costituiscono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA presentata dalla *Società EDP Renewables Italia Holding S.r.l.*, relativa all'impianto eolico in oggetto.

Si precisa che, nel caso codesta *Società EDP Renewables Italia Holding S.r.l.* ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, intenda produrre le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, potrà inviarle per PEC a questo Ufficio entro 10 giorni dal ricevimento della presente.

Si chiede la collaborazione di codesta *Società* affinché trasmetta le proprie eventuali osservazioni oltre che a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio anche, contestualmente, alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, oltre che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Puglia ai fini della necessaria reciproca conoscenza di tutti gli atti prodotti per il presente procedimento."

**CONSIDERATO** che con nota prot. 634-20hol del 30.12.2020 la Soc. proponente, a causa del periodo corrispondente alle festività di fine anno, ha chiesto a questa DG una proroga di 15 giorni per la presentazioni delle osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento della domanda, contenuti nella nota di questo Ufficio prot. 37017 del 29.12.2020;

**CONSIDERATO** che questa Direzione Generale, con nota prot. 337 del 07.01.2021, ha comunicato la concessione della proroga richiesta dal Proponente con nota prot. 634-20hol del 30.12.2020 fino al giorno 25.01.2021;

**CONSIDERATO** che la Soc. proponente con nota prot. 040\_21vol del 25.01.2021 ha inviato le proprie *Osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda* inviate da questo Ufficio con la citata nota, prot. 38017 del 29.12.2020;

**CONSIDERATO** che questa Direzione Generale, con nota prot. 2737 del 27.01.2021, ha richiesto alla Soprintendenza competente ed ai servizio II e III di questa DG di esprimere le proprie valutazioni relativamente alle sopra indicate *Osservazioni*, inviate dal Proponente con nota prot. 040\_21vol del 25.01.2021 ;

**CONSIDERATE** le controdeduzioni pervenute dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia pervenute con nota prot. 1059 del 11.02.2021 che di seguito si riportano integralmente:

"Si riscontra la nota di codesto Servizio V DG ABAP prot. 2737-P del 27.01.2021, acquisita in pari data ns. prot. 707, fornendo il seguente contributo istruttorio, per gli aspetti di competenza, alle osservazioni prodotte dalla Società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.241/90 trasmesse tramite *pec* del 25.01.2021.



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

In ordine al richiamo al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di cui alle Premesse nelle Osservazioni, è doveroso sottolineare che il "Rapporto statistico 2018 - Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che la Puglia risulta essere la regione italiana che di gran lunga ha la potenza eolica installata; a fronte di ciò si registra un conseguente forte impatto sul paesaggio della regione a causa della rilevante concentrazione di impianti eolici in aree ristrette e non adeguatamente selezionate ai fini paesaggistici cui si deve aggiungere l'impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per il potenziamento della rete di trasporto dell'energia elettrica. In particolare, la provincia di Foggia con il 20,1% rispetto alla potenza eolica nazionale, risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata.

In riferimento alle osservazioni riportate al punto III.1 sulla compatibilità con il P.P.T.R., la proponente rileva che come da definizione nel P.P.T.R.5.2 - Monti Dauni (Sez. A 3.5 Struttura percettiva): «l'ambito paesaggistico in cui si inserisce l'impianto Eolico in oggetto è antropizzato e in parte abbandonato[...]», gli elementi considerati detrattori come la marcata antropizzazione del territorio e lo stato di abbandono non rappresentano motivazioni sufficienti alla rilettura di un contesto che deve essere inquadrato nella complessità delle relazioni tra le componenti antropiche, morfologiche e i valori del paesaggio tradizionale.

Per quanto attiene le osservazioni riportate dalla proponente al punto III.2 sulla posizione degli aerogeneratori in relazione ai coni visuali e al contesto rurale: «Deve essere rilevato che i coni visuali non assolvono ad alcuna effettiva funzione di tutela paesaggistica e non possono in alcun modo consentire una valutazione negativa del progetto» si ribadisce l'interferenza dell'impianto proposto con i "coni visuali" del Castello di Lucera e della Torre di Montecorvino (UCP - Componenti dei valori percettivi), gli aerogeneratori proposti alterano fortemente la relazione tra le componenti dei valori percettivi identificati e il panorama che da essi si fruisce compromettendo l'integrità dei valori paesaggistici che caratterizzano le aree comprese nei coni visuali. Si precisa inoltre che l'individuazione del cono visuale della Torre di Montecorvino con la relativa previsione normativa all'art. 143, comma 1, lett. e) del D.lgs 42/2004 è stato individuato nell'ambito dell'adeguamento del PRG comunale al PPTR.

Il Comune di Volturino con Delibera di Consiglio Comunale n. 2/2019 e successiva n. 15/2020 ha adottato "L'adeguamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)". Il progetto di adeguamento sviluppato dal Comune si propone di rendere fruibili non solo i singoli beni del patrimonio culturale ma di trattare il complesso dei beni censiti (puntuali e areali) in quanto sistemi territoriali integrati nelle figure territoriali e paesistiche di appartenenza, per la loro valorizzazione complessiva. Il passaggio dalla fruizione del singolo bene alla fruizione del sistema territoriale connesso comporta l'articolazione di un vero e proprio progetto di fruizione culturale, territoriale e paesaggistica del sistema stesso. Nel territorio di Volturino è stato considerato come significativo il contesto topografico della zona di Torre Montecorvino e il riconoscimento del cono visuale è funzionale all'obiettivo strategico di incentivare la valorizzazione paesistica dell'area. Pertanto risulta evidente il contrasto dell'intervento proposto con le Misure di salvaguardia e di utilizzazione di valori percettivi.

Il parco eolico in progetto compromette fortemente l'intervisibilità e l'integrità percettiva del paesaggio e dei valori identitari riconoscibili con particolare riferimento al valore d'insieme delle relazioni tra le componenti antropiche, morfologiche, geologiche e di copertura del suolo.

Inoltre, la presenza nell'area di interventi di testimonianze della stratificazione storica (Villa Carignano, Masseria Carignano, Masseria Goduti, Masseria De Marco, Masseria Lombardi, Masseria Casonetto, Masseria Fara di Musto, Masseria Casanova) impone la valutazione dell'impianto in relazione al sistema di relazioni visuali che costituiscono un complesso di manufatti strettamente legato ad un territorio a vocazione agricola, si tratta di contesti in cui la valenza paesaggistica è legata all'integrazione tra le componenti antropiche, agricole e insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive diffuse nel paesaggio agricolo, contesti per i quali gli



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

obiettivi strutturali del Piano prevedono la "salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie e dell'edilizia rurale in genere.

Nell'ambito della Variante di adeguamento del PRG comunale vengono perseguiti gli obiettivi specifici del PPTR e degli Ambiti paesaggistici in cui ricade il territorio del Comune di Volturino, in particolare l'identificazione dell'UPC - Paesaggio rurale rientra nell'obiettivo strategico di riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, l'individuazione dei paesaggi rurali nell'ambito delle componenti dei valori percettivi (Struttura antropica e storico-culturale) fa riferimento all'art. 83 delle NTA del PPTR.

Per quanto attiene gli **aspetti archeologici**, la Scrivente conferma l'altissima rilevanza archeologica del comparto territoriale di *Selva Piana/Parco Giovenco* oggetto dell'impianto eolico, in quanto interessato, oltre che dai siti maggiormente noti, da circa 344 aree archeologiche identificate grazie alle attività di ricognizione svolte dall'Università di Foggia nell'ambito del progetto *Ager Lucerinus*. Tali studi evidentemente non sono stati presi in dovuta considerazione nell'ambito della redazione della documentazione di Valutazione dell'Impatto Archeologico, come si evince dalla planimetria a cui fa riferimento la proponente. A tal proposito si rimanda all'ampia bibliografia esistente sull'argomento, già citata all'interno delle valutazioni di questa Soprintendenza.

Inoltre, non è corretto affermare, come sostiene la proponente, che il solo cavidotto, il cui scavo per la messa in opera per altro, raggiungendo profondità superiori al metro su lunghi tratti, non è da ritenere per nulla trascurabile, è prossimo ad alcune aree archeologiche. Basti riportare in questa sede quanto già espresso all'interno delle valutazioni, ossia la vicinanza degli aerogeneratori T2, T3, T4, T10, T11, T12 e T13 sia a siti noti (VOL11, VOL13 e VOL33 della Viarch) sia ad aree di dispersione di materiale e anomalie da fotointerpretazione riscontrate in fase di redazione della documentazione di Valutazione dell'Impatto Archeologico, tutte aree a rischio archeologico distanti dai 90 ai 300 m circa dagli aerogeneratori. A questo elenco vanno aggiunti, chiaramente, anche i siti archeologici riscontrati durante le anzidette ricognizioni svolte dall'Università di Foggia.

Ancora, seppur il cavidotto in progetto percorra in parte la viabilità esistente, ciò non esclude la possibilità che gli scavi previsti per la messa in opera dello stesso, raggiungendo profondità maggiori rispetto al sedime stradale, non possano danneggiare eventuali evidenze archeologiche conservate in subsidenza. A tal proposito si rammenta alla proponente di come alcune evidenze riferibili a un villaggio pre-protostorico, nonostante la presenza della sorveglianza archeologica continuativa, siano state di recente intercettate e in parte irrimediabilmente danneggiate proprio a seguito della messa in opera di un cavidotto su strada esistente, a servizio di un impianto eolico della stessa società. In tal caso è stato possibile indagare solo una minima parte delle evidenze, in considerazione dei limiti di esproprio ai quali sono soggetti i cavidotti su strada e dei limiti ristretti dei fronti di scavo degli stessi, non consentendo affatto, contrariamente a quanto avanzato dalla proponente, un adeguato riconoscimento del bene.

In riferimento al rapporto tra l'aerogeneratore T11 e il sito "VOL11", probabilmente relativo a una villa romana in loc. Carignano, la possibile interferenza del sito rispetto all'aerogeneratore non è necessariamente riscontrabile sul campo attraverso la presenza di anomalie da fotointerpretazione o di aree di dispersione di materiale in superficie. La distanza di circa 300 m fa sì che permanga il rischio di compromissione del suddetto sito. E' risaputo, infatti, che i complessi di grandi dimensioni come le ville romane oltre al nucleo centrale di tipo residenziale/produttivo, consistono anche di strutture di minori dimensioni dedite alla produzione e di sepolture tutt'intorno anche per un raggio di centinaia di metri.

La possibilità di esecuzione di saggi preventivi o di attivazione della sorveglianza archeologica continuativa ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, prospettata dalla proponente in particolare al punto IV.2 e nella parte conclusiva delle controdeduzioni, non può essere considerata come soluzione risolutiva della problematica archeologica. Infatti, bisogna tenere sempre presente che lo scavo archeologico è un'operazione irreversibile e distruttiva, in quanto elimina i depositi archeologici e i contesti stratigrafici. La sorveglianza archeologica non sempre garantisce la mancata distruzione o danneggiamento delle evidenze archeologiche conservate in subsidenza, specialmente in caso di lavori particolarmente invasivi come la messa in opera di un aerogeneratore o in caso di scavi condotti per trincee con scarsa visibilità come per la



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

messa in opera di cavidotti. Nel caso dell'archeologia preventiva poi le indagini, essendo condizionate dalla realizzazione delle opere e non finalizzate alla ricerca, risultano fortemente limitate da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite.

In riferimento all'interferenza sussistente tra il tracciato del cavidotto e il Regio Tratturo "Celano-Foggia", si ribadisce che gli interventi in progetto non sono autorizzabili non in quanto la sede tratturale è perimetrata come UCP normato dalle NTA del PPTR della Regione Puglia ma in quanto vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e che non è pertanto ammissibile l'utilizzazione di tale percorso tratturale, seppur già antropizzato, a sede di cavidotto per linea elettrica, **quand'anche già intervenuto in precedenza**. Giova, inoltre, in questa sede nuovamente rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale è stata significativamente riconosciuta grazie all'inserimento de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, ufficializzato in data 11/12/2019.

Infine, in riferimento al punto IV.4 si fa presente che l'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015, citato dalla proponente in sede di controdeduzioni a cui la Scrivente dà riscontro, in merito alle "riserve archeologiche" non specifica necessariamente la forma costitutiva delle suddette "riserve", demandandone a ogni Stato coinvolto le modalità; in ambito nazionale, l'Ente deputato alla costituzione/riconoscimento/individuazione delle suddette è il MiBACT, di cui la Scrivente Soprintendenza è l'Ufficio periferico competente sul territorio di riferimento. La classificazione di "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate deriva infatti da un'accezione ampia che si basa su quanto è noto dalle fonti e dalla letteratura specialistica, registrato nella carta Archeologica della Regione Puglia e in parte verificato nel corso degli studi effettuati in occasione della redazione dell'elaborato di Verifica preventiva Interesse Archeologico.

Per quanto sopra espresso, si conferma la valutazione negativa alla realizzazione dell'impianto in esame risultando incompatibile con le esigenze di tutela paesaggistica e pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico."

**CONSIDERATO** che il Servizio II - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio ha espresso le proprie valutazioni riguardanti le Osservazioni del Proponente, con la nota sotto riportata, prot. 6854 del 02.03.2021, confermando quanto espresso dalla Soprintendenza competente nella citata nota prot. 1059 del 11.02.2021:

Si fa seguito alla nota prot. 2737 del 27.01.2021 con la quale codesto Servizio richiede la valutazione delle osservazioni trasmesse dalla EDP Renewables Italia Holding S.r.l. (di seguito "Proponente") in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 effettuata con vs. nota 38017 del 29.12.2020.

Esaminate le dette osservazioni, vista la nota 1059 dell'11.02.2021 con la quale la SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") ha trasmesso le proprie controdeduzioni, lo scrivente Servizio per quanto di competenza, comunica quanto segue.

Per comodità e chiarezza di esposizione si preferisce organizzare sulla base dei punti individuati nel documento della proponente.

#### Punto IV.1

La Proponente contesta l'effettiva rilevanza archeologica dell'area oggetto dell'intervento, affermando che *"solo il cavidotto (i cui volumi ed entità di scavo sono evidentemente modestissimi) è prossimo ad alcuni siti noti ma percorre strade esistenti, mentre le WTG sono lontane dagli stessi"*.

- Come correttamente ribadito dalla Soprintendenza, negli ultimi anni le conoscenze relative all'area in esame sono state notevolmente incrementate e, grazie alle attività di ricognizione svolte dall'Università di Foggia nell'ambito del progetto *Ager Lucerinus*, sono state identificate circa 344 aree nuove archeologiche che si aggiungono a quelle già note ed edite; risulta chiaro quindi che la cartografia fornita dalla proponente per affermare la lontananza delle opere dai siti archeologici non rappresenti fedelmente la situazione effettiva.

Nell'elencare le possibili interferenze la Proponente afferma che il cavidotto *"è prossimo ad alcuni siti noti ma percorre strade esistenti, mentre le WTG sono lontane dagli stessi"*.



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

- Al proposito, nel rimandare alla puntuale risposta della Soprintendenza, si rammenta che ben 7 dei 14 aerogeneratori previsti dal progetto si trovano nelle immediate vicinanze sia di siti archeologici già noti, sia di aree di dispersione di materiali ed anomalie da fotointerpretazioni, chiaro indizio della presenza di ulteriori contesti. Risulta quindi alta la possibilità che la realizzazione dei lavori interferisca con aree archeologiche ancora non studiate ma che, date le caratteristiche dei rinvenimenti già effettuati, potrebbero essere di notevole estensione e complessità.

In riferimento alle probabili interferenze del cavidotto con preesistenze note, la Proponente afferma poi che *“il fronte di scavo ristretto necessario alla posa del cavidotto, consente di intercettare per tempo i beni oggetto di tutela, consentendo di adottare, in campo, tecniche di superamento dell’interferenza che garantisce l’integrità del ritrovamento. Si pensi alla possibilità di posa con sonda teleguidata, in grado di conservare opportuni franchi di distanza dal bene, senza cancellarlo o rovinarlo”* e ritiene sufficiente ad evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico la localizzazione lungo strade esistenti.

- A tale proposito si rileva che a differenza di quanto affermato un *“fronte di scavo ristretto”*, non consentendo una corretta lettura delle stratigrafie, non permette di individuare tempestivamente i giacimenti archeologici. Per questo motivo questi vengono quindi riconosciuti nella maggior parte dei casi solo quando si raggiungono strutture o si rinvencono materiali, cioè in un momento in cui una parte del contesto archeologico - e soprattutto le fondamentali relazioni stratigrafiche fra i diversi elementi - sono già stati distrutti. Come verrà più diffusamente esposto *infra*, deve essere sempre ricordato che lo scavo archeologico è un’operazione distruttiva e irreversibile e, in mancanza di un’adeguata documentazione scientifica, i dati non registrati correttamente vengono persi per sempre. Inoltre la localizzazione del cavidotto lungo la viabilità esistente non appare sufficiente a garantire la salvaguardia del patrimonio archeologico, dal momento che spesso gli strati in subsidenza risultano intaccati solo superficialmente mentre gli scavi previsti dal progetto raggiungono una notevole profondità.

Infine, in relazione alla prossimità del sito VOL 11, individuato sulla base del materiale architettonico presente in superficie, alla torre WTG11, la Proponente dichiara che l’area in cui quest’ultima è localizzata può essere considerata a basso rischio archeologico in quanto ad essa *“non corrisponde né alcuna anomalia da ortofoto, né alcun ritrovamento in superficie”*.

- Tale tesi non risulta accettabile dal momento che il materiale presente in superficie, riferibile ad elementi architettonici, rappresenta un consistente indizio della presenza di un insediamento ancora conservato in subsidenza, in questo caso con ogni probabilità una villa di età imperiale-tardo antica. L’assenza di anomalie superficiali, al contrario, non è rilevante in quanto può dipendere da numerosi e svariati fattori (profondità del sito, particolare composizione dei suoli etc.). Per valutare correttamente il rischio archeologico bisogna ricordare che le ville romane erano costituite da diversi complessi, abitativi e di servizio, che si alternavano a spazi aperti e giardini e raggiungevano dimensioni considerevoli. La distanza della torre dall’area di dispersione riconosciuta nel corso delle ricognizioni non costituisce quindi garanzia di evitare il danneggiamento di depositi archeologici anche di rilevante importanza.

## Punto IV.2

La Proponente afferma che *“l’eventuale ritrovamento di evidenze archeologiche in aree che ad oggi non sono indicate come ad alto o medio rischio, non possono comportare un diniego alla realizzazione dell’opera. La potenzialità dell’impatto, infatti, andrebbe gestita e ridotta in campo con la presenza di archeologo specializzato che segnali per tempo eventuali interferenze ed offra soluzioni per approfondire scientificamente il ritrovamento e superarlo garantendone la perfetta conservazione.”*

- La definizione dei gradi di rischio in relazione ad un progetto viene effettuata sulla base di una serie di indicatori che comprendono però solo dati già noti, integrati per quanto possibile dalle verifiche autoptiche effettuate con ricognizioni di superficie, spesso rese problematiche da scarsa o nulla visibilità dei suoli. Le valutazioni della Soprintendenza si basano correttamente su svariati fattori e sono ampiamente confermate dalla accertata concentrazione di evidenze archeologiche nell’area. L’affermazione che la presenza dell’archeologo sul campo basti a scongiurare danni al patrimonio archeologico non può essere accettata: infatti, se è verissimo che l’archeologia preventiva costituisce uno strumento prezioso per prevenire la totale distruzione di contesti archeologicamente rilevanti, non deve essere dimenticato quanto già detto *supra* riguardo alla irreversibilità degli scavi archeologici. Nel caso di indagini effettuate in regime di archeologia preventiva e non per pure finalità scientifiche, le ricerche risultano condizionate dalla realizzazione delle opere in progetto e la possibilità di scavare integralmente i contesti rinvenuti risulta fortemente limitata da considerazioni economiche e non scientifiche. Di conseguenza sovente i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza



SERVIZIO V - “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

delle opere costruite.

- Risulta poi fuorviante l'affermazione della Proponente relativa alle "tecniche di superamento dell'interferenza" che dovrebbero garantire "l'integrità del ritrovamento": infatti l'utilizzo di sonde teleguidate non consente la verifica delle stratigrafie che vengono intaccate neanche mediante l'analisi delle terre di risulta, data la difficoltà di riconoscere non solo le stratigrafie ma anche gli eventuali reperti, tritati ed espulsi insieme alle terre di risulta mescolata ad acqua. L'utilizzo di tali metodologie può di fatto avere una sua utilità solo in aree per le quali sia già nota la quota delle stratigrafie archeologiche, elemento non noto per le aree in esame.

## Punto IV.3

In relazione alla interferenza diretta del cavidotto esterno con il Regio Tratturo 'Celano-Foggia', la Proponente afferma che "il passaggio del cavidotto interrato, come è evidente dalla documentazione depositata, non modificherà in alcuna maniera lo stato dei luoghi ..., sia visivamente che strutturalmente, e, pertanto, la realizzazione dell'opera è pienamente compatibile con lo stesso e le relative norme di tutela".

- A tale proposito, come ricordato anche dalla Soprintendenza nel citato parere, si ribadisce che la rete tratturale, inserita nel PTPR della Regione Puglia per le sue valenze paesaggistiche, risulta anche tutelata ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali, con Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 22.12.1983 in quanto di notevole interesse archeologico e storico. Di conseguenza ogni manomissione dei suoli deve essere attentamente vagliata dalla Soprintendenza in relazione alla entità dei lavori previsti.

## Punto IV.4

La Proponente contesta infine la possibilità di considerare l'area oggetto dei lavori come "riserva archeologica" ai sensi della *Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico*, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015.

Se è vero che la Convenzione non è stata mai declinata in una legge attuativa dei principi generali in essa espressi, è altrettanto vero che con la Legge di ratifica n. 57/2015 lo Stato Italiano accoglie tali principi nel proprio assetto normativo. A tale proposito si sottolinea come quanto affermato dalla Società riguardo alla totale reversibilità degli impianti eolici nel medio periodo "come sta avvenendo nei primi parchi eolici realizzati a metà anni '90 sui crinali subappenninici e che ora sono in fase di smantellamento e ripotenziamento, con un rapporto tra torri installate e torri dismesse pari a 1/6 - 1/8" fornisce un quadro distorto della realtà, in quanto lo "smantellamento" riguarda esclusivamente gli aerogeneratori, mentre le piattaforme sono destinate a rimanere *in situ* ma non vengono riutilizzate nei citati "ripotenziamenti", che quindi necessitano di nuovi suoli: è evidente che se dal punto di vista paesaggistico lo smantellamento delle torri non più in uso potrebbe costituire un vantaggio, dal punto di vista archeologico il consumo di suolo, o meglio di porzioni di territorio fino ad ora risparmiate da modifiche e trasformazioni e in cui sono ancora conservate intatte le stratigrafie antiche, risulta un continuo impoverimento del patrimonio archeologico sepolto.

Il richiamo alla Convenzione de La Valletta risulta quindi coerente con la necessità di limitare al massimo la distruzione dei depositi archeologici, preservandoli in attesa di acquisire gli strumenti di analisi indispensabili ad una più esaustiva raccolta dei dati, nonché fondi adeguati ad una corretta opera di valorizzazione e conservazione dei siti rinvenuti.

Si rammenta infatti che scopo finale della tutela è la possibilità di consentire una corretta fruizione dei beni e, di conseguenza, la messa in luce di nuovi siti risulta inutile e dannosa se non porta alla loro conoscenza e valorizzazione, con conseguenti ingenti spese che devono prevedere anche la gestione e la manutenzione dei contesti.

**CONSIDERATO** che il Servizio III - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con email del 23.02.2021 ha comunicato a questo Servizio le proprie valutazioni riguardanti le *Osservazioni* del Proponente, inviate nota prot. 040\_21vol del 25.01.2021, confermando quanto espresso dalla Soprintendenza competente con nota prot. 1059 del 11.02.2021, affermando quanto segue:

"In riferimento al procedimento in oggetto, per quanto di competenza, esaminata la nota della Soprintendenza di Barletta-Andria-Trani e Foggia n. 1059 del 11.02.2021, recante le controdeduzioni alle osservazioni della società EDP Renewables Italia Holding Srl, alla comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza, ex art. 10 bis della L. 241/1990,



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it





## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

si ribadisce quanto già espresso con il contributo istruttorio di questo Servizio III - prot. n. 37426 del 22.10.2020 - e si concorda, nel merito delle interferenze dell'impianto proposto con i "coni visuali" del Castello di Lucera e della torre di Montecorvino, con quanto espresso nelle suddette controdeduzioni."

**CONSIDERATO** che, presa visione delle *Osservazioni* del proponente al *Preavviso di provvedimento negativo*, inviate con la citata nota prot. prot. 04021vol del 25.01.2021, presa visione delle sopra indicate valutazioni relative a tali *Osservazioni* inviate dalla competente Soprintendenza (nota prot. 1059 del 11.02.2021) e dai Servizi II (nota prot. 6854 del 02.03.2021) e III (mail del 23.02.2021) di questa DG,

**questa Direzione Generale esprime le seguenti controdeduzioni alle citate osservazioni.**

Riguardo al **punto II** delle *osservazioni* del Proponente, relativo all'inammissibilità e al carattere non vincolante del preavviso di diniego di questa Amministrazione, si conferma che l'autorità precedente in materia di VIA statale è la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo sostenibile (ex-Direzione Valutazioni Ambientali) del Ministero della Transizione ecologica la quale provvederà ad emettere il provvedimento finale riguardo alla procedura di VIA in oggetto consistente in un decreto a firma congiunta tra i due Ministeri; il parere di questo Ministero risulta dunque un atto endoprocedimentale.

La circostanza, evidenziata dal Proponente, per la quale nessuno degli aerogeneratori progettati si trovi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico non esime questo Ministero dall'esprimere le proprie valutazioni sull'intervento in oggetto in quanto, lo si ribadisce, si tratta di un'istruttoria nell'ambito di procedura di VIA statale nella quale questo Ufficio si esprime anche per interventi posti del tutto o in parte al di fuori di tali aree.

Riguardo al **punto III** delle Osservazioni della Soc. proponente recante "Sull'assenza di interferenze del progetto con beni tutelati sotto il profilo paesaggistico e sul difetto di motivazione" si comunica quanto segue.

Quanto indicato dal PPTR è stato preso in considerazione da questo Ministero come importante elemento di valutazione per la compatibilità paesaggistica dell'impianto proposto in quanto in esso sono riportati "elementi di criticità, condizioni percettive e obiettivi da perseguire nelle trasformazioni".

In particolare i coni visuali individuati dal PPTR sono stati considerati elementi utili per la valutazione dell'impatto paesaggistico, dovuto all'inserimento delle torri eoliche, da punti di vista privilegiati in corrispondenza di beni monumentali.

Sulla questione della visibilità a distanza si evidenzia come gli studi e le indicazioni riportate dalla Soc. Proponente si riferiscono a torri eoliche di altezze pari a circa 85 m ovvero di dimensioni notevolmente inferiori rispetto a quella di progetto, pari a 200 m.

Riguardo all'osservazione secondo la quale questo Ministero pretenderebbe l'immutabilità dei luoghi laddove sostiene che: *i beni paesaggistici (di cui all'art. 142, co. 1, lett. c del D.Lgs. 42/2004), che insieme alle masserie storiche elencate sopra, costituiscono specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto in relazione alle sue valenze naturalistiche*, si evidenzia come nella frase riportata non si faccia riferimento alla semplice presenza dei beni tutelati e delle masserie storiche ma al fatto che esse costituiscano sistema specifico e, in quanto tale, elemento identitario, nel quale le torri eoliche, con il loro gigantismo, inserirebbero elementi incongrui e di disturbo visivo,



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

effetto peraltro incrementato dal loro movimento continuo dovuto alla rotazione delle pale che le renderebbe protagoniste in un paesaggio di pregio a quel punto declassato a sfondo scenico.

Non si parla di immutabilità del paesaggio ma, come del resto in tutte le altre parti del parere e delle relative motivazioni, di incompatibilità di **quell**'intervento proposto in **quel** paesaggio.

Questo Ministero ha cioè proceduto con una valutazione specifica ed individualizzata dell'istanza compiendo una valutazione non "generale ed astratta" ma che in concreto tenesse conto di tutte le circostanze fattuali del caso, astenendosi da giudizi non aderenti alle caratteristiche del progetto specifico. Per questo ha analizzato con attenzione tutta la documentazione progettuale inviata dal proponente, come si evince dal parere emesso.

Al punto **III.1** sulla compatibilità con il P.P.T.R., la Soc. proponente (facendo riferimento a quanto, a suo parere, esprime il P.P.T.R. Punto 5.2 - Monti Dauni, Sez. A 3.5, Struttura percettiva) scrive che *«l'ambito paesaggistico in cui si inserisce l'Impianto Eolico in oggetto è antropizzato e in parte abbandonato[...]»*. In realtà, invece, quel Punto del P.P.T.R., come anche riportato integralmente dalla Società, parla di *«Forme di occupazione e trasformazione antropica..»* e di *«Fenomeni di abbandono della campagna...»* quindi fattori circoscritti che non rappresentano certo motivazioni sufficienti alla rilettura di un contesto che deve essere inquadrato nella complessità e nelle potenzialità delle relazioni tra le componenti antropiche, morfologiche e i valori del paesaggio tradizionale.

Per quanto attiene le osservazioni riportate dalla Soc. proponente al punto **III.2** sulla posizione degli aerogeneratori in relazione ai coni visuali e al contesto rurale dove riporta: *«Deve essere rilevato che i coni visuali non assolvono ad alcuna effettiva funzione di tutela paesaggistica e non possono in alcun modo consentire una valutazione negativa del progetto»*, si conferma, come ribadito dalla Soprintendenza competente, l'interferenza visiva dell'impianto proposto che, sebbene ricadente all'esterno e/o in prossimità dei "coni visuali", sono visibili dal Castello di Lucera e dalla Torre di Montecorvino (UCP - Componenti dei valori percettivi). Gli aerogeneratori proposti, se realizzati, altererebbero fortemente la relazione tra le componenti dei valori percettivi identificati e il panorama che da tali punti di vista privilegiati si fruisce, compromettendo l'integrità dei valori paesaggistici che caratterizzano le aree comprese nei coni visuali. Si precisa inoltre che l'individuazione del cono visuale della Torre di Montecorvino con la relativa previsione normativa all'art. 143, comma 1, lett. e) del D.lgs. 42/2004 è stato individuato anche nell'ambito dell'adeguamento del PRG comunale al PPTR.

Il Comune di Volturino, con Delibera di Consiglio Comunale n. 2/2019 e successiva n. 15/2020, ha adottato "L'adeguamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)". Il progetto di adeguamento sviluppato dal Comune si propone di rendere fruibili non solo i singoli beni del patrimonio culturale ma di trattare il complesso dei beni censiti (puntuali e areali) in quanto sistemi territoriali integrati nelle figure territoriali e paesistiche di appartenenza, per la loro valorizzazione complessiva.

Il passaggio dalla fruizione del singolo bene alla fruizione del sistema territoriale connesso comporta l'articolazione di un vero e proprio progetto di fruizione culturale, territoriale e paesaggistica del sistema stesso. Nel territorio di Volturino è stato considerato come significativo il contesto topografico della zona di Torre Montecorvino e il riconoscimento del cono visuale è funzionale all'obiettivo strategico di incentivare la valorizzazione paesistica dell'area. Pertanto risulta evidente il contrasto dell'intervento proposto con le Misure di salvaguardia e di utilizzazione di valori percettivi.



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Il parco eolico in progetto compromette fortemente l'intervisibilità e l'integrità percettiva del paesaggio e dei valori identitari riconoscibili con particolare riferimento al valore d'insieme delle relazioni tra le componenti antropiche, morfologiche, geologiche e di copertura del suolo.

Inoltre, la presenza nell'area di intervento di testimonianze della stratificazione storica (Villa Carignano, Masseria Carignano, Masseria Goduti, Masseria De Marco, Masseria Lombardi, Masseria Casonetto, Masseria Fara di Musto, Masseria Casanova) impone la valutazione dell'impianto in relazione al sistema di relazioni visuali costituite dal complesso di manufatti strettamente legato ad un territorio a vocazione agricola, si tratta di contesti in cui la valenza paesaggistica è legata all'integrazione tra le componenti antropiche, agricole e insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive diffuse nel paesaggio agricolo, contesti per i quali anche gli obiettivi strutturali del PPTR prevedono la "salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie e dell'edilizia rurale in genere.

Nell'ambito della Variante di adeguamento del PRG comunale vengono perseguiti gli obiettivi specifici del PPTR e degli Ambiti paesaggistici in cui ricade il territorio del Comune di Volturino, in particolare l'identificazione dell'UPC - Paesaggio rurale rientra nell'obiettivo strategico di riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, l'individuazione dei paesaggi rurali nell'ambito delle componenti dei valori percettivi (Struttura antropica e storico-culturale) fa riferimento all'art. 83 delle NTA del PPTR.

Riguardo al **punto IV** delle Osservazioni della Società proponente sull'assenza di **interferenze con i vincoli archeologici** si rileva quanto segue.

La Soprintendenza competente conferma l'altissima rilevanza archeologica del comparto territoriale di *Selva Piana/Parco Giovenco* oggetto dell'impianto eolico, in quanto interessato, oltre che dai siti maggiormente noti, da circa 344 aree archeologiche identificate grazie alle attività di ricognizione svolte dall'Università di Foggia nell'ambito del progetto *Ager Lucerinus*. Tali studi evidentemente non sono stati presi in dovuta considerazione nell'ambito della redazione della documentazione di Valutazione dell'Impatto Archeologico, come si evince dalla planimetria a cui fa riferimento la proponente. A tal proposito si rimanda all'ampia bibliografia esistente sull'argomento, già citata nel sopra riportato parere Soprintendenza competente (nota prot. 9107 del 04.12.2020).

Inoltre, non è corretto affermare, come sostiene la Soc. proponente, che il solo cavidotto, per il cui scavo che peraltro, di profondità superiori al metro su lunghi tratti, non è da ritenere per nulla trascurabile, è prossimo ad alcune aree archeologiche. Basti riportare in questa sede quanto già espresso nel citato parere, ossia la vicinanza degli aerogeneratori T2, T3, T4, T10, T11, T12 e T13 sia a siti noti (VOL11, VOL13 e VOL33 della Viarch) sia ad aree di dispersione di materiale e anomalie da fotointerpretazione riscontrate in fase di redazione della documentazione di Valutazione dell'Impatto Archeologico, tutte aree a rischio archeologico distanti dai 90 ai 300 m circa dagli aerogeneratori. A questo elenco vanno aggiunti, chiaramente, anche i siti archeologici riscontrati durante le anzidette ricognizioni svolte dall'Università di Foggia.

Ancora, seppur il cavidotto in progetto percorra in parte la viabilità esistente, ciò non esclude la possibilità che gli scavi previsti per la messa in opera dello stesso, raggiungendo profondità maggiori rispetto al sedime stradale, non possano danneggiare eventuali evidenze archeologiche conservate in subsidenza. A tal proposito



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

si rammenta alla Soc. proponente di come alcune evidenze riferibili a un villaggio pre-protostorico, nonostante la presenza della sorveglianza archeologica continuativa, siano state di recente intercettate e in parte irrimediabilmente danneggiate proprio a seguito della messa in opera di un cavidotto su strada esistente, a servizio di un impianto eolico della stessa società. In tal caso è stato possibile indagare solo una minima parte delle evidenze, in considerazione dei limiti di esproprio ai quali sono soggetti i cavidotti su strada e dei limiti ristretti dei fronti di scavo degli stessi, non consentendo affatto, contrariamente a quanto avanzato dalla Soc. proponente, un adeguato riconoscimento del bene.

In riferimento al rapporto tra l'aerogeneratore T11 e il sito "VOL11", probabilmente relativo a una villa romana in loc. Carignano, la possibile interferenza del sito rispetto all'aerogeneratore non è necessariamente riscontrabile sul campo attraverso la presenza di anomalie da fotointerpretazione o di aree di dispersione di materiale in superficie. La distanza di circa 300 m fa sì che permanga il rischio di compromissione del suddetto sito. E' risaputo, infatti, che i complessi di grandi dimensioni come le ville romane oltre al nucleo centrale di tipo residenziale/produttivo, consistono anche di strutture di minori dimensioni dedite alla produzione e di sepolture tutt'intorno anche per un raggio di centinaia di metri.

La possibilità di esecuzione di saggi preventivi o di attivazione della sorveglianza archeologica continuativa ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, prospettata dalla Soc. proponente in particolare al punto IV.2 e nella parte conclusiva delle "osservazioni", non può essere considerata come soluzione risolutiva della problematica archeologica. Infatti, bisogna tenere sempre presente che lo scavo archeologico è un'operazione irreversibile e distruttiva, in quanto elimina i depositi archeologici e i contesti stratigrafici. La sorveglianza archeologica non sempre garantisce la mancata distruzione o danneggiamento delle evidenze archeologiche conservate in subsidenza, specialmente in caso di lavori particolarmente invasivi come la messa in opera di un aerogeneratore o in caso di scavi condotti per trincee con scarsa visibilità come per la messa in opera di cavidotti. Nel caso dell'archeologia preventiva poi le indagini, essendo condizionate dalla realizzazione delle opere e non finalizzate alla ricerca, risultano fortemente limitate da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite.

In riferimento all'interferenza sussistente tra il tracciato del cavidotto e il Regio Tratturo "Celano-Foggia", si ribadisce che gli interventi in progetto non sono autorizzabili non in quanto la sede tratturale è perimetrata come UCP normato dalle NTA del PPTR della Regione Puglia ma in quanto vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e che non è pertanto ammissibile l'utilizzazione di tale percorso tratturale, seppur già antropizzato, a sede di cavidotto per linea elettrica, quand'anche già intervenuto in precedenza. Giova, inoltre, in questa sede nuovamente rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale è stata significativamente riconosciuta grazie all'inserimento de "La Transumanza" nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, ufficializzato in data 11/12/2019.

Infine, in riferimento al punto IV. 4 si fa presente che l'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015, citato dalla proponente in sede di controdeduzioni a cui la Scrivente dà riscontro, in merito alle "riserve archeologiche" non specifica necessariamente la forma costitutiva delle suddette "riserve", demandandone a ogni Stato coinvolto le modalità; in ambito nazionale, l'Ente deputato alla costituzione/riconoscimento/individuazione delle suddette è l'attuale Ministero della Cultura, di cui la



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Scrivente Soprintendenza è l'Ufficio periferico competente sul territorio di riferimento. La classificazione di "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate deriva infatti da un'accezione ampia che si basa su quanto è noto dalle fonti e dalla letteratura specialistica, registrato nella carta Archeologica della Regione Puglia e in parte verificato nel corso degli studi effettuati in occasione della redazione dell'elaborato di Verifica preventiva Interesse Archeologico.

Inoltre, facendo proprie le controdeduzioni sopra riportate, inviate del Servizio II di questa D.G. e sempre relative agli aspetti archeologici, si aggiunge quanto segue.

## Punto IV.1

La Proponente contesta l'effettiva rilevanza archeologica dell'area oggetto dell'intervento, affermando che *"solo il cavidotto (i cui volumi ed entità di scavo sono evidentemente modestissimi) è prossimo ad alcuni siti noti ma percorre strade esistenti, mentre le WTG sono lontane dagli stessi"*.

- Come correttamente ribadito dalla Soprintendenza, negli ultimi anni le conoscenze relative all'area in esame sono state notevolmente incrementate e, grazie alle attività di ricognizione svolte dall'Università di Foggia nell'ambito del progetto *Ager Lucerinus*, sono state identificate circa 344 aree nuove archeologiche che si aggiungono a quelle già note ed edite; risulta chiaro quindi che la cartografia fornita dalla proponente per affermare la lontananza delle opere dai siti archeologici non rappresenti fedelmente la situazione effettiva.

Nell'elencare le possibili interferenze la Proponente afferma che il cavidotto *"è prossimo ad alcuni siti noti ma percorre strade esistenti, mentre le WTG sono lontane dagli stessi"*.

- A tal proposito, nel rimandare alla puntuale risposta della Soprintendenza, si rammenta che ben 7 dei 14 aerogeneratori previsti dal progetto si trovano nelle immediate vicinanze sia di siti archeologici già noti, sia di aree di dispersione di materiali ed anomalie da fotointerpretazioni, chiaro indizio della presenza di ulteriori contesti. Risulta quindi alta la possibilità che la realizzazione dei lavori interferisca con aree archeologiche ancora non studiate ma che, date le caratteristiche dei rinvenimenti già effettuati, potrebbero essere di notevole estensione e complessità.

In riferimento alle probabili interferenze del cavidotto con preesistenze note, la Proponente afferma poi che *"il fronte di scavo ristretto necessario alla posa del cavidotto, consente di intercettare per tempo i beni oggetto di tutela, consentendo di adottare, in campo, tecniche di superamento dell'interferenza che garantisce l'integrità del ritrovamento. Si pensi alla possibilità di posa con sonda teleguidata, in grado di conservare opportuni franchi di distanza dal bene, senza cancellarlo o rovinarlo"* e ritiene sufficiente ad evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico la localizzazione lungo strade esistenti.

- A tale proposito si rileva che a differenza di quanto affermato un "fronte di scavo ristretto", non consentendo una corretta lettura delle stratigrafie, non permette di individuare tempestivamente i giacimenti archeologici. Per questo motivo questi vengono quindi riconosciuti nella maggior parte dei casi solo quando si raggiungono strutture o si rinvencono materiali, cioè in un momento in cui una parte del contesto archeologico - e soprattutto le fondamentali relazioni stratigrafiche fra i diversi elementi - sono già stati distrutti. Come verrà più diffusamente esposto *infra*, deve essere sempre ricordato che lo scavo archeologico è un'operazione distruttiva e irreversibile e, in mancanza di un'adeguata documentazione scientifica, i dati non registrati correttamente vengono persi per sempre. Inoltre la localizzazione del



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

cavidotto lungo la viabilità esistente non appare sufficiente a garantire la salvaguardia del patrimonio archeologico, dal momento che spesso gli strati in subsidenza risultano intaccati solo superficialmente mentre gli scavi previsti dal progetto raggiungono una notevole profondità.

Infine, in relazione alla prossimità del sito VOL 11, individuato sulla base del materiale architettonico presente in superficie, alla torre WTG11, la Proponente dichiara che l'area in cui quest'ultima è localizzata può essere considerata a basso rischio archeologico in quanto ad essa *"non corrisponde né alcuna anomalia da ortofoto, né alcun ritrovamento in superficie"*.

- Tale tesi non risulta accettabile dal momento che il materiale presente in superficie, riferibile ad elementi architettonici, rappresenta un consistente indizio della presenza di un insediamento ancora conservato in subsidenza, in questo caso con ogni probabilità una villa di età imperiale-tardo antica. L'assenza di anomalie superficiali, al contrario, non è rilevante in quanto può dipendere da numerosi e svariati fattori (profondità del sito, particolare composizione dei suoli etc.). Per valutare correttamente il rischio archeologico bisogna ricordare che le ville romane erano costituite da diversi complessi, abitativi e di servizio, che si alternavano a spazi aperti e giardini e raggiungevano dimensioni considerevoli. La distanza della torre dall'area di dispersione riconosciuta nel corso delle ricognizioni non costituisce quindi garanzia di evitare il danneggiamento di depositi archeologici anche di rilevante importanza.

### Punto IV.2

La Proponente afferma che *"l'eventuale ritrovamento di evidenze archeologiche in aree che ad oggi non sono indicate come ad alto o medio rischio, non possono comportare un diniego alla realizzazione dell'opera. La potenzialità dell'impatto, infatti, andrebbe gestita e ridotta in campo con la presenza di archeologo specializzato che segnali per tempo eventuali interferenze ed offra soluzioni per approfondire scientificamente il ritrovamento e superarlo garantendone la perfetta conservazione."*

- La definizione dei gradi di rischio in relazione ad un progetto viene effettuata sulla base di una serie di indicatori che comprendono però solo dati già noti, integrati per quanto possibile dalle verifiche autoptiche effettuate con ricognizioni di superficie, spesso rese problematiche da scarsa o nulla visibilità dei suoli. Le valutazioni della Soprintendenza si basano correttamente su svariati fattori e sono ampiamente confermate dalla accertata concentrazione di evidenze archeologiche nell'area. L'affermazione che la presenza dell'archeologo sul campo basti a scongiurare danni al patrimonio archeologico non può essere accettata: infatti, se è verissimo che l'archeologia preventiva costituisce uno strumento prezioso per prevenire la totale distruzione di contesti archeologicamente rilevanti, non deve essere dimenticato quanto già detto *supra* riguardo alla irreversibilità degli scavi archeologici. Nel caso di indagini effettuate in regime di archeologia preventiva e non per pure finalità scientifiche, le ricerche risultano condizionate dalla realizzazione delle opere in progetto e la possibilità di scavare integralmente i contesti rinvenuti risulta fortemente limitata da considerazioni economiche e non scientifiche. Di conseguenza sovente i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite.

- Risulta poi fuorviante l'affermazione della Proponente relativa alle *"tecniche di superamento dell'interferenza"* che dovrebbero garantire *"l'integrità del ritrovamento"*: infatti l'utilizzo di sonde teleguidate non consente la verifica delle stratigrafie che vengono intaccate neanche mediante l'analisi delle terre di risulta, data la difficoltà di riconoscere non solo le stratigrafie ma anche gli eventuali reperti, tritati ed espulsi insieme alle terre di risulta mescolata ad acqua. L'utilizzo di tali metodologie può di fatto avere una sua utilità solo in aree per le quali sia già nota la quota delle stratigrafie archeologiche, elemento



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

non noto per le aree in esame.

### Punto IV.3

In relazione alla interferenza diretta del cavidotto esterno con il Regio Tratturo 'Celano-Foggia', la Proponente afferma che *"il passaggio del cavidotto interrato, come è evidente dalla documentazione depositata, non modificherà in alcuna maniera lo stato dei luoghi ..., sia visivamente che strutturalmente, e, pertanto, la realizzazione dell'opera è pienamente compatibile con lo stesso e le relative norme di tutela"*.

- A tale proposito, come ricordato anche dalla Soprintendenza nel citato parere, si ribadisce che la rete tratturale, inserita nel PTPR della Regione Puglia per le sue valenze paesaggistiche, risulta anche tutelata ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali, con Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 22.12.1983 in quanto di notevole interesse archeologico e storico. Di conseguenza ogni manomissione dei suoli deve essere attentamente vagliata dalla Soprintendenza in relazione alla entità dei lavori previsti.

### Punto IV.4

La Proponente contesta infine la possibilità di considerare l'area oggetto dei lavori come "riserva archeologica" ai sensi della *Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico*, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015.

Se è vero che la Convenzione non è stata mai declinata in una legge attuativa dei principi generali in essa espressi, è altrettanto vero che con la Legge di ratifica n. 57/2015 lo Stato Italiano accoglie tali principi nel proprio assetto normativo.

A tale proposito si sottolinea come quanto affermato dalla Società riguardo alla totale reversibilità degli impianti eolici nel medio periodo *"come sta avvenendo nei primi parchi eolici realizzati a metà anni '90 sui crinali subappenninici e che ora sono in fase di smantellamento e ripotenziamento, con un rapporto tra torri installate e torri dismesse pari a 1/6 - 1/8"* fornisce un quadro distorto della realtà, in quanto lo "smantellamento" riguarda esclusivamente gli aerogeneratori, mentre le piattaforme sono destinate a rimanere *in situ* ma non vengono riutilizzate nei citati "ripotenziamenti", che quindi necessitano di nuovi suoli: è evidente che se dal punto di vista paesaggistico lo smantellamento delle torri non più in uso potrebbe costituire un vantaggio, dal punto di vista archeologico il consumo di suolo, o meglio di porzioni di territorio fino ad ora risparmiate da modifiche e trasformazioni e in cui sono ancora conservate intatte le stratigrafie antiche, risulta un continuo impoverimento del patrimonio archeologico sepolto.

Il richiamo alla Convenzione de La Valletta risulta quindi coerente con la necessità di limitare al massimo la distruzione dei depositi archeologici, preservandoli in attesa di acquisire gli strumenti di analisi indispensabili ad una più esaustiva raccolta dei dati, nonché fondi adeguati ad una corretta opera di valorizzazione e conservazione dei siti rinvenuti.

Si rammenta infatti che scopo finale della tutela è la possibilità di consentire una corretta fruizione dei beni e, di conseguenza, la messa in luce di nuovi siti risulta inutile e dannosa se non porta alla loro conoscenza e valorizzazione, con conseguenti ingenti spese che devono prevedere anche la gestione e la manutenzione dei contesti.

**Tutto ciò considerato, questa Direzione Generale, relativamente al progetto in oggetto, esprime le seguenti valutazioni:**

### DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

L'impianto proposto, destinato alla produzione industriale di energia elettrica mediante lo sfruttamento dell'energia eolica, prevede le seguenti opere:

- installazione di n.14 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza d'impianto complessiva pari a  $P= 84,0$  MW. Gli aerogeneratori avranno ciascuno diametro del rotore pari a 170 m, saranno installati su torre tubolare di altezza massima pari a 115 m per una altezza complessiva di 200 metri. L'aerogeneratore scelto per la redazione del progetto è il modello SG 6.0-170;
- realizzazione di cavidotti di collegamento degli aerogeneratori di progetto alla nuova Stazione di Trasformazione 30/150 kV di progetto - da realizzarsi in prossimità della stazione RTN 150/380 kV TERNA "San Severo" nel comune di San Severo. I cavidotti avranno una lunghezza complessiva di circa 23,5 km, e si svilupperanno nel territorio di Volturino per circa 4,6 Km, in quello di Pietramontecorvino per circa 0,5 Km, in quello di Lucera per circa 15,6 km ed infine in quello di San Severo per circa 2,8 km.

### VALUTAZIONE RELATIVA AGLI ASPETTI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Tra le criticità paesaggistiche, già presenti nello specifico territorio in cui si propone di realizzare l'impianto in questione e in particolare l'aerogeneratore WTG 1, è individuata dal PPTR, in relazione alla "Figura territoriale" di pertinenza ovvero quella relativa all' "Ambito 2 - Monti Dauni", figura territoriale "Monti Dauni Settentrionali", proprio le "Localizzazioni sui versanti di **impianti fotovoltaici e pale eoliche che rappresentano elementi di forte impatto paesaggistico**";

Allo stesso modo tra le criticità paesaggistiche presenti nel territorio in cui andranno collocate tutte le altre turbine dell'impianto in questione (dalla WTG 2 alla WTG 14), è segnalata dal PPTR, in relazione all' "Ambito 3 - Tavoliere", figura territoriale "Lucera e le serre dei Monti Dauni", proprio l' "**Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare FER;**" e inoltre è affermato che **costituiscono criticità paesaggistica la "localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere"**.

Inoltre tra le "Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali" viene indicata la "...salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere: **evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori...**" (Elaborato 5 del PPTR, ambito 3 Tavoliere, Sezione B.2.3.1, pag. 65);

In tale contesto territoriale, incrementare il numero degli aerogeneratori già presenti, per di più **con tipologie di turbine dalle dimensioni così fuori contesto a causa del loro gigantismo e accentuata verticalità rispetto agli altri elementi costituenti il paesaggio specifico**, come prevede il progetto in argomento, **costituisce un'azione palesemente non compatibile con quello stesso paesaggio**, in pieno contrasto con gli obiettivi indicati nel Piano Paesaggistico, **in quanto aumenterebbe pesantemente l'entità dell'elemento critico esplicitamente individuato dal Piano stesso**, anziché ridurlo.

L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle *Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili*, (D.M. 10/09/2010), tenendo conto della visibilità dell'impianto e del suo impatto con i caratteri specifici del contesto paesaggistico coinvolto, ha evidenziato ulteriori elementi di criticità paesaggistica e contrasti con le NTA del P.P.T.R.



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it





## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

L'impianto proposto, sebbene ricadente all'esterno o in prossimità dei "coni visuali", sono visibili dal Castello di Lucera e dalla Torre di Montecorvino identificati nel P.P.T.R. come UCP – Componenti dei valori percettivi. Più specificatamente tale interferenza riguarda gli aerogeneratori WTG1, WTG2, WTG3, WTG4, WTG5, WTG6, WTG7, WTG8, WGT9, WTG10, WTG11, WTG12 e WGT14.

Il loro impatto visivo altera infatti fortemente la relazione tra le componenti dei valori percettivi identificati costituenti panorama di pregio che dai siti monumentali citati si fruisce, compromettendo, pertanto, l'integrità dei valori paesaggistici di tali luoghi che costituiscono parte integrante dell'identità e della valenza culturale dei suddetti siti monumentali.

A tal riguardo evidenzia che all'interno della fascia dei 10 km, relativa al Castello di Lucera, si vengono a trovare anche i generatori WTG 9 e WTG 14, in contrasto con quanto previsto dalla normativa su richiamata. La loro distanza è infatti inferiore ai 10 km se misurata dal margine dall'area vincolata del Castello (9480 m circa quella dell'aerogeneratore WTG 9 e 9530 m circa quella dell'aerogeneratore WTG 14). Se invece la distanza viene misurata dal centro dell'area vincolata questa risulta superiore a 10 Km come correttamente indicato dal Proponente.

Comunque al di là della insistenza o meno all'interno della fascia, molte delle turbine si trovano in prossimità del suo limite. Si evidenzia come l'estensione della suddetta fascia non varia con l'altezza degli aerogeneratori ed è stata fissata dalle norme del Piano Paesaggistico Regionale quando la tecnologia eolica era ben lontana dal prevedere, le notevoli altezze e dimensioni attualmente raggiunte dalle turbine. A causa di tali misure le turbine di progetto, come anche sopra indicato, sono ben visibili dall'area del Castello di Lucera; il relativo comprensorio, tutelato ai sensi della parte II del Codice del Paesaggio, risulta infatti sopraelevato e l'orografia non presenta elementi frapposti.

Altri impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto eolico proposto vanno valutati, in particolare, nell'ambito di un'area *buffer* pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori (area vasta) che, nel caso specifico, essendo le turbine alte in totale 200 metri, risulta di 10 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

In tale ambito si inserisce un contesto rurale caratterizzato dalla presenza di numerose masserie storiche che, nel loro complesso, costituiscono un sistema tipologico identitario e rappresentativo del legame del territorio con la produzione agricola e la cultura rurale, in particolare **nelle immediate vicinanze di alcuni degli aerogeneratori proposti ricadono: Villa Carignano, Masseria Carignano, Masseria Goduti, Masseria De Marco, Masseria Lombardi, Masseria Casonetto, Masseria Fara di Musto, Masseria Casanova identificati come siti interessati da beni storico culturali.**

Si evidenzia inoltre che nell'area vasta di riferimento dell'impianto eolico di cui trattasi, come sopra definita, sono presenti anche beni paesaggistici in particolare corsi d'acqua (di cui all'art. 142, co. 1, lett. c del D.Lgs. 42/2004), che insieme alle masserie storiche elencate sopra, costituiscono specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto in relazione alle sue valenze naturalistiche.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'intervento risulta in contrasto anche con quanto prescritto dalle NTA del vigente PUG del Comune di Volturino come adeguato al PPTR e ciò, al di là della ammissibilità urbanistica dell'impianto proposto, risulta essere un ulteriore elemento comprovante la qualità paesaggistica del territorio in esame e della necessità di tutelarlo e valorizzarlo.



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

15/03/2021

33



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

In relazione alla strumentazione urbanistica comunale, si precisa infatti che:

- il Comune di Volturino risulta dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato in via definitiva con DGR n. 1879/2002;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 31.01.2019 è stato adottato l' "Adeguamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale .
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29.07.2020 è stato approvato l' Adeguamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Dalle planimetrie di "visibilità di impianto" prodotte dal Proponente (planimetria a pag. 10 dell'elaborato: "Replica alla richiesta di integrazioni del Mibact – All n. 3", datato in copertina maggio 2020) si evince che **le turbine sono notevolmente visibili, ed anche contemporaneamente in gran numero, da un territorio molto vasto**, sia a causa della loro dimensione, sia per la conformazione orografica del territorio particolarmente pianeggiante. **Alla loro visibilità va poi aggiunta la vista delle turbine già presenti e autorizzate** nello stesso contesto territoriale e visibili da molti luoghi con **l'effetto visivo di impatto cumulativo**.

Da quanto indicato nell'elaborato specifico trasmesso dalla Società proponente, (planimetria a pag. 4 dell'elaborato: "Replica alla richiesta di integrazioni del Mibact – All n. 3", datato in copertina maggio 2020) risulta che a **distanza inferiore o uguale ai 5 km dall'intervento proposto sono già presenti o autorizzati circa 70 aerogeneratori e circa altrettanti si trovano poco oltre tale limite, risulta quindi evidente l'effetto cumulativo e dunque di impatto negativo sul paesaggio** che l'impianto in oggetto apporterebbe.

Oltre che da molti punti panoramici diffusi nel territorio **l'impianto di progetto risulta notevolmente impattante percorrendo la strada panoramica SP 145 (ex SS17 FG) interponendosi in modo invasivo alle visuali panoramiche** come risulta evidente dalle fotosimulazioni realistiche dell'intervento allegate al progetto.

L'impianto in questione, dunque, si inserisce in un'area agricola dalle ampie vedute. **In tale contesto la considerevole altezza degli aerogeneratori, il loro gigantismo ed il fatto che le grandi pale sono in costante movimento, fanno sì che essi si pongano come elementi protagonisti negli scenari paesaggistici anche a notevole distanza, compromettendo la godibilità paesaggistica dalle estese visuali che caratterizzano il luogo specifico, interponendosi, peraltro, nei panorami in cui rientrano le numerose masserie di interesse storico culturale, sopra puntualmente citate, che a loro volta, insieme alle strade, in particolare la Strada panoramica SP135, offrono punti di vista scenografici ad ampio raggio.**

**Elementi così alti e di forte impatto, quali le torri eoliche di progetto, interferiscono in modo evidente con la possibilità di cogliere la diverse sfumature e complessità del territorio, disturbando la visione degli edifici storici e dei manufatti del mondo agro-pastorale che rappresentano le testimonianze diffuse di un patrimonio culturale, in cui architettura e paesaggio, elementi antropici e naturali sono strettamente connessi.**

**Il forte elemento di disturbo paesaggistico rappresentato dagli imponenti aerogeneratori è incrementato dal fatto il territorio di intervento è caratterizzato dalla presenza di vaste superfici pianeggianti coltivate, in cui gli elementi distintivi ed identitari del paesaggio sono dati proprio dalla profondità indisturbata degli orizzonti a dalla grande estensione dei campi coltivati. E sono proprio**



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it





## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**queste caratteristiche che consentono di leggere, ancora oggi e più che altrove, le trame insediative di differenti sistemi di organizzazione del territorio che nel corso dei secoli si sono sovrapposte e integrate e che costituiscono l'identità storica e attuale del territorio in questione.**

Un'identità dunque evidente e specifica, unanimemente riconosciuta e caratterizzata dall'intreccio di caratteri fisici, morfologici, socioeconomici e culturali che, sia pure parzialmente compromessi dalla presenza di altri impianti eolici, determinano un paesaggio agrario e urbano impostato su rapporti di reciprocità sinergica tra spazi dell'abitare e spazi del lavorare, fra città e campagna.

Il territorio in oggetto è pertanto di rilevante interesse sia per l'elevata qualità del suo paesaggio costituito dalla particolare morfologia e dalle componenti paesistico ambientali sopra descritte, sia per l'elevato valore culturale, derivante dalla sua millenaria utilizzazione nelle forme dell'attività pastorale ed agraria, sia per i segni e le testimonianze qualificanti del passato, che il medesimo territorio ancora conserva.

Tale articolato contesto territoriale, di grande valore per il permanere di antichissime valenze anche archeologiche, risulta costituire un paesaggio di pregio in quanto i fattori di degrado, ad eccezione dei già citati impianti eolici già realizzati, sono limitati a sporadici e puntuali episodi di edilizia di modesta qualità, comunque connessa all'attività agricola.

Dall'analisi dell'area vasta relativa all'impianto, risulta chiaramente che la costruzione dell'impianto eolico in questione e le relative infrastrutture ad esso connesse, interferirebbe fortemente con le principali componenti del paesaggio interessato. È facile intuire, infatti, che in un paesaggio come quello sopra descritto, i 14 imponenti aerogeneratori, che si andrebbero a sommare ai tanti già esistenti sullo stesso territorio e presenti in gran numero in questa zona della Puglia, **mal si armonizzerebbero con il contesto contrastando percettivamente con gli scenari esistenti costituiti da elementi paesaggistici ad andamento prettamente orizzontale quali le dolci colline, i torrenti, i campi coltivati, le strade, i tratturi e i sentieri.**

Inoltre le istanze di tutela paesaggistica rendono il progetto in esame non assentibile anche in considerazione delle peculiarità paesaggistiche legate all'uso agricolo di quel territorio, caratterizzato da un numero limitato di **bassi edifici, in cui gli aerogeneratori proposti dell'altezza di 200 metri male si armonizzerebbero, risultando macroscopicamente fuori scala e quindi tali da determinare una grave perdita dei valori identitari esistenti, rappresentativi della storia e dell'immagine collettiva della Puglia, da sempre associata al Tavoliere e alle sue immense e indisturbate distese orizzontali.**

La realizzazione dell'intervento in oggetto introdurrebbe quindi una brusca frattura nei caratteri paesaggistici dei luoghi; trasformerebbe cioè radicalmente il territorio in esame e le valenze che ancora oggi riesce ad esprimere, convertendo in maniera traumatica un paesaggio ancora rurale in uno dalle marcate visive connotazioni industriali, del tutto avulse dalle tradizioni e dalla storia del contesto.

Le progettate torri eoliche sono cioè, nel loro insieme, strutture capaci di imporre una **radicale e stravolgente modifica, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico anzidetto, anche delle valenze culturali del territorio.**

L'area di intervento **non è il risultato di una ponderata valutazione tra siti localizzativi potenzialmente idonei.** Rispetto alla scelta della localizzazione dell'impianto eolico, non appare essersi neanche tenuto conto di quanto indicato dalle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" di cui al PPTR, che prevede invece una localizzazione in "territori degradati e già investiti da forti processi di



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

15/03/2021

A



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

trasformazione”, “o nelle aree industriali pianificate, compatibili cioè con la natura tecnologica dell’impianto eolico stesso”. **Le uniche alternative valutate sono state quelle di natura tecnologica e non quelle localizzative.**

Senza contare che ulteriore alternativa potrebbe essere costituita dal cosiddetto “repowering”, che consente di incrementare notevolmente la produzione di energia eolica utilizzando gli impianti esistenti obsoleti, acquisendone la proprietà, ed installandovi generatori e pale di ultima generazione molto più efficienti, con ciò garantendo un valido contributo per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Italia per le FER, senza impattare paesaggisticamente, con nuovi impianti, laddove sono già presenti in gran numero.

Si aggiunge che dal “Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia” – Anno 2018”, elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 D.lgs n. 28/2011, pubblicato a dicembre 2019, emerge che la **Puglia risulta essere la regione italiana che di gran lunga ha la maggiore potenza eolica installata** a fronte di ciò si registra un conseguente forte impatto sul paesaggio della regione, a causa della rilevante concentrazione di impianti eolici in aree ristrette e non adeguatamente selezionate ai fini paesaggistici ai quali si deve aggiungere l’impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per il potenziamento della rete di trasporto dell’energia elettrica. In particolare, la provincia di Foggia con il 20,1%, rispetto alla potenza eolica nazionale, risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata.

Ricordiamo inoltre che il “paesaggio” non è solo un fatto “visivo”: nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell’art.1 si legge: “Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.

In proposito si ritiene quindi di condividere quanto evidenziato dal *Comitato Popolare Civico per la difesa della salute, del territorio e dell’ambiente di Volturino e Motta Montecorvino* nelle sue “osservazioni”, pervenute a questo Ministero (ns. prot. n. 24685 del 21.08.2020), quando afferma che la “forma visibile” del “paesaggio” è solo una componente di quest’ultimo. *Il “territorio” diventa “paesaggio” quando i suoi abitanti ne riconoscono la peculiarità del luogo e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e colture, ma anche in forma mentale e cognitiva.* In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte viva e determinante; solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva che renda possibile un’alta qualità di vita nei territori che ne fruiscono.

Come emerge dalle Osservazioni del *Comitato* citato questa dinamica non è potuta avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica si è avuta in tempi brevi con l’introduzione nel territorio di un notevole numero di torri eoliche di grandi dimensioni che il progetto in argomento intende ulteriormente incrementare.

Si aggiunge, relativamente al tema della “percezione” del paesaggio che anche **il rumore** prodotto dalle pale in rotazione costituisce un fattore di disturbo che certamente **non favorisce la percezione serena e distesa di quel tipo di paesaggio**, relativo al territorio in oggetto sopra descritto.

Si ricorda inoltre che nel procedimento di VIA la valutazione della Direzione generale ABAP, come anche della competente Soprintendenza ABAP, si estende a considerare l’intero territorio che si contraddistingue



SERVIZIO V - “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo Allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

### VALUTAZIONE RELATIVA AGLI ASPETTI DI TUTELA ARCHEOLOGICA

In relazione agli aspetti di tutela archeologica, si rilevano numerose criticità dell'intervento in argomento poiché il progetto presenta un rilevante impatto sui beni archeologici già noti presenti nell'area e, più dettagliatamente, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Tutta l'area dell'impianto eolico e i relativi lavori per la sua realizzazione incidono su un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica.

In particolare, l'area compresa tra le località Selva Piana, Parco Giovenco e Parco Ricci in agro di Volturino risultava densamente popolata in antico. Il numero degli insediamenti identificati dalle ricognizioni territoriali effettuate dall'Università degli Studi di Foggia è notevole (circa 344 aree archeologiche) e investe un arco cronologico molto ampio che va dal Neolitico all'Alto Medioevo (Marchi 2008, Marchi-Forte 2012, Marchi 2015). Tra questi si può segnalare un abitato di VII-IV secolo a.C. che presenta numerose aree di materiale mobile di pertinenza a edifici abitativi e sepolture e forse un piccolo *oikos* visibile in una traccia da foto aerea. Inoltre sono presenti fattorie, ville romane nonché un villaggio tardoantico. Oltre all'area appena descritta, numerose sono le evidenze archeologiche sul territorio in esame, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR della Regione Puglia e risultanti dalle ricognizioni svolte direttamente sul campo in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio per questo progetto specifico e di altre Carte elaborate in occasione della presentazione di altri progetti.

Di seguito, in dettaglio, si elencano le principali evidenze archeologiche note, ricadenti all'interno dei territori comunali di Volturino, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Lucera e San Severo, in relazione all'impianto in progetto:

1. a circa 600-750 m dagli aerogeneratori WTG 1, WTG 2 e WTG 3 si pone il sito archeologico medievale di Montecorvino (Volturino), vincolato con D.M. 28/01/2012 e cartografato come Zona di Interesse Archeologico sul PPTR della Regione Puglia;
2. a circa 210 m dal cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori WTG 3 e WTG 4, in località *Selva Piana* (Volturino), è stato individuato il sito VOL13, un'area di affioramento di reperti e strutture riferibile a una villa romana indagata nel corso degli anni '50 del secolo scorso;
3. a circa 300 m dall'aerogeneratore WTG 11, in località *Carignano* (Volturino), è stato individuato il sito VOL11, un'area di affioramento di reperti e strutture riferibile a una villa databile dall'età imperiale all'età tardoantica (I-VI secolo d.C.) e alla relativa area di rispetto, cartografata sul PPTR della Regione Puglia e nota da bibliografia (Marchi 2008, p. 487);
4. prossimi al cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori WTG 12 e WTG 13, in località *Circiello e Masseria Giovenca/Canale Valle Iuvara* (Volturino), sono i siti VOL33 e VOL38, riferibili a insediamenti di epoca daunia (VIII-IV secolo a.C.);



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

5. il **cavidotto esterno**, partendo dall'area del parco eolico, in direzione est/nord-est, è prossimo a un villaggio neolitico in località *Masseria De Marco* (Volturino) noto da fotografia aerea (Marchi-Buffo 2010, p. 413), è prossimo a una villa databile dall'età imperiale all'età tardoantica in località *Masseria Parcozzo* (Volturino) nota da ricognizione (Marchi-Buffo 2010, p. 414), è interferente con il Regio Tratturo "Celano-Foggia" in località *Ponticelli* (Lucera), vincolato con D.M. del 22/12/1983, è interferente con un villaggio neolitico visibile da foto aerea in località *La Motticella* (Lucera) (Jones 1987, p. 40, sito n. 8), dista circa 230 m da un villaggio neolitico in località *Masseria Celentano* (San Severo) noto da fotografia aerea (Jones 1987), ed è interferente con un villaggio neolitico noto da fotografia aerea e cartografato sul PUG di San Severo in località *Motta della Regina* (San Severo) (Jones 1987, p. 40, sito n. 9).

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area. In dettaglio:

1. prossimi al cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori WTG 2 e WTG 3, in località *Selva Piana e C. Chiattona* (Volturino), sono un'anomalia da fotointerpretazione, verosimilmente da interpretare come asse stradale, e un'area di dispersione sporadica di materiale archeologico;
2. a circa 90 m dall'aerogeneratore WTG 6, in località *Masseria Iarrapino* (Volturino), è stata individuata un'anomalia da fotointerpretazione da interpretare come villaggio neolitico;
3. il cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori WTG 10, WTG 11, WTG 12 e WTG 13, in località *Parco Giovenco* (Volturino), è interferente con un'area di dispersione di materiale archeologico riferibile a un insediamento daunio;
4. il cavidotto di connessione dell'aerogeneratore WTG 11, in località *Masseria Carignano* (Volturino), è interferente con un'area di dispersione sporadica di materiale archeologico;
5. prossima al cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori WTG 12 e WTG 13, in località *Masseria Circiello* (Volturino), è un'area di dispersione di materiale di età romana;
6. il cavidotto esterno, partendo dall'area del parco eolico, in direzione est/nord-est, è prossimo ad anomalie da fotointerpretazione riferibili alla presenza del grande villaggio neolitico già citato e agli assi della centuriazione di età romana in località *Parcoricone/Masseria De Marco* (Volturino), è interferente con un'area di dispersione di materiale archeologico in località *La Motticella* (Lucera) associabile alla già citata area abitativa di età neolitica, è prossimo ad anomalie da fotointerpretazione presumibilmente associabili a ripartizioni agrarie interne relative alla centuriazione di età romana in località *Ciampone/Masseria Ciamponetto* (Lucera), ed è interferente con un'area di dispersione sporadica di materiale archeologico in località *Celentana* (San Severo).

Dalla Viarch (valutazione di impatto archeologico) di un altro impianto eolico in agro di San Severo risulta, inoltre, che la sottostazione elettrica in progetto in località *Motta della Regina* è direttamente interferente con un'anomalia da fotointerpretazione riferibile a un villaggio neolitico.

L'area oggetto d'indagine non è direttamente interessata dal passaggio di strade romane; tuttavia l'area dell'impianto ricade entro due strade riferibili alla viabilità romana: la prima, posta a nord, corre in direzione est-ovest in località *I Fornelli* (Pietramontecorvino) fino alla località *Valle Cancelli* (Volturino) per poi curvare in senso sud-ovest verso il sito medievale di Montecorvino; il secondo tratto, posto a sud, sembra



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

ricalcare la SS17 che, partendo da Lucera, attraversa l'intero versante meridionale del progetto nel punto compreso tra il borgo di *Carignano* (Volturino) e la località *Marseglia* (Motta Montecorvino).

In merito all'interferenza diretta del caviodotto esterno con il Regio Tratturo "Celano-Foggia", si ricorda come la Rete Tratturi rappresenti una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale, sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente.

Giova inoltre rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale sopra citata è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

Oltre alle numerose interferenze dirette, le esigue distanze riportate per alcune delle emergenze individuate non danno alcuna garanzia di poter evitare la distruzione dei depositi archeologici presenti nel sottosuolo, considerato che le tracce individuate dall'analisi delle foto aeree o a seguito di ricognizione non possono restituirci i limiti precisi di quanto è ancora conservato in subsidenza. Inoltre, da quanto sopra esposto, risulta evidente che, più delle singole emergenze - per quanto rilevanti - la valenza del territorio è data dal contesto in cui esse si inseriscono e che rappresenta un prezioso palinsesto delle dinamiche insediative del territorio. Gli assi viari, la rete tratturale, gli insediamenti sparsi costituiscono un quadro di insieme che verrebbe irrimediabilmente alterato dalla costruzione dell'impianto in progetto.

In conclusione, il fatto che nel territorio in oggetto ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende questo territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015.

Si ritiene pertanto che l'intervento in oggetto implica attività che interferiscono i suoli al di sotto delle quote di campagna non compatibili con le esigenze di tutela del territorio in esame.

**CONSIDERATO** in definitiva, per quanto sopra esposto, che le *Osservazioni* al preavviso di provvedimento negativo, inviate dal proponente con nota prot. 040\_21vol del 25.01.2021, non sono state tali da fornire elementi sufficienti a determinare una revisione del parere anticipato nella comunicazione ex art 10 bis del D. Lgs. 152/2006 (nota prot. 38017 dell' 29.12.2020);

**CONSIDERATA**, nel dettaglio, tutta la documentazione progettuale trasmessa dal Proponente, la documentazione pubblicata dal ex-MATTM nel proprio portale ufficiale, le citate *osservazioni* della Soc. proponente al preavviso di provvedimento negativo sopra riportato nonché tutti i contributi istruttori sopra riportati della Soprintendenza competente e dei Servizi II e III di questa DG;

In conclusione, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, **questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime:



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

15/03/2021

39



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**parere tecnico istruttorio negativo**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale riguardante l'intervento in oggetto.

U.O.T.T. n. 3

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

Tel. 06 67234590 [giovanni.manierielia@beniculturali.it](mailto:giovanni.manierielia@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Federica GALLONI)



SERVIZIO V - "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554  
[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)